



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



REGIONE DEL VENETO

**DIRETTIVA
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI
PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI PRIMO ANNO DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
CON IL SISTEMA DI FORMAZIONE DUALE NELLE SEZIONI
COMPARTI VARI E BENESSERE**

A.F. 2022/2023

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 5 - COMPONENTE 1 –
INVESTIMENTO 1.4 “SISTEMA DUALE”**



34598561



Sommario

Sezione 1: Finalità e ambito di applicazione	5
Sezione 1.1: Premessa	5
Sezione 1.1.1: Avvio del nuovo Repertorio delle figure di IeFP	5
Sezione 1.1.2: Il sistema duale	6
Sezione 1.1.3: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 “sistema duale”	6
Sezione 1.2: Obiettivi generali	8
Sezione 2: Riferimenti normativi	9
Sezione 3: Definizioni	16
Sezione 4: Dotazione finanziaria dell’ Avviso	17
Sezione 5: Soggetti beneficiari ammissibili	18
Sezione 5.1: Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti - Soggetti erogatori	18
Sezione 5.2: Conseguenze della sospensione e/o della revoca dell’accreditamento	18
Sezione 5.3: Forme di partenariato	19
Sezione 5.4: Delega	20
Sezione 6: Interventi finanziabili e destinatari	20
Sezione 6.1: Interventi finanziabili	20
Sezione 6.1.1: Caratteristiche degli interventi	21
Sezione 6.1.2: Metodologia	23
Sezione 6.1.3: Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d’aula	25
Sezione 6.1.4: Requisiti delle sedi	26
Sezione 6.2: Destinatari	27
Sezione 6.2.1: Numero minimo di destinatari all’avvio e alla conclusione	28
Sezione 6.2.2: Certificazione finale – relevant certification – target	29
Sezione 6.2.3: Definizione delle figure professionali	30
Sezione 7: Criteri di ammissibilità	32
Sezione 7.1: Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto	32
Sezione 8: Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione dei progetti	32
Sezione 8.1: Risorse disponibili e vincoli finanziari	32
Sezione 8.1.1: Spese di frequenza a carico degli allievi	35
Sezione 8.1.2: Parametri aggiuntivi	35
Sezione 8.2: Termini per l’avvio e la conclusione degli interventi formativi	35
Sezione 9: Spese ammissibili	35



Sezione 10: Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere	36
Sezione 11: Modalità di valutazione e approvazione della domanda	38
Sezione 11.1: Griglia per la scheda di valutazione	39
Sezione 11.2: Tempi ed esiti delle istruttorie	42
Sezione 11.3: Comunicazioni	42
Sezione 12: Obblighi del soggetto beneficiario	42
Sezione 12.1: Monitoraggio	43
Sezione 12.1.1: Successive modifiche e azioni di supporto al raggiungimento del Target PNRR	44
Sezione 12.2: Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche	44
Sezione 12.3: Altri obblighi derivanti dall'utilizzo di risorse PNRR	45
Sezione 12.4: Altre condizioni previste dall' utilizzo di risorse PNRR	45
Sezione 13: Modalità di gestione degli interventi	45
Sezione 13.1: Premessa	45
Sezione 13.2: Disposizioni generali – Adempimenti dei beneficiari	46
Sezioni 13.2.1: CUP	46
Sezione 13.3: Adempimenti in materia di pubblicità e informazione	46
Sezione 13.4: Inserimento partecipanti dopo avvio del progetto/intervento e riconoscimento crediti	47
Sezione 13.5: Gestione delle attività formative	48
Sezione 13.6: Variazione attività	51
Sezione 13.7: Monitoraggio	51
Sezione 13.8: Adempimenti conclusivi	52
Sezione 13.9: Chiusura delle operazioni	53
Sezione 13.10: Rendicontazione delle attività - presentazione dell'attestazione finale delle attività (rendiconto finale)	53
Sezione 14: Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese	53
Sezione 15: Modifiche dell'avviso	54
Sezione 16: Modifiche/variazioni del progetto	54
Sezione 17: Responsabile dell' Avviso	55
Sezione 18: Tutela della privacy	55
Sezione 19: Meccanismi sanzionatori	56
Sezione 19.1: Riduzione del contributo pubblico	56
Sezione 20: Potere sostitutivo	56
Sezione 21: Controversie e foro competente	56
Sezione 22: Avviso-rinvio	56
Allegato A). Autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR	57



Allegato B). Informativa sul trattamento dati e pubblicazione	60
APPENDICE 1 - INTERVENTI DI PRIMO ANNO: ARTICOLAZIONE DIDATTICA	67
APPENDICE 2 - INTERVENTI DI PRIMO ANNO: FIGURE PROFESSIONALI PERCORSI TRIENNALI	69
APPENDICE 3 - INTERVENTI DI PRIMO ANNO: PROFILI REGIONALI AGGIUNTIVI ALL'ELENCO DI CUI IN APPENDICE 2	72



Sezione 1: Finalità e ambito di applicazione

Sezione 1.1: Premessa

La programmazione dei percorsi formativi che sono progettabili e finanziabili con il presente Avviso è caratterizzata da tre importanti condizioni, che ne guidano la costruzione.

Sezione 1.1.1: Avvio del nuovo Repertorio delle figure di IeFP

In data 1/8/2019 è stato siglato il nuovo Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep atti n.155/CSR) relativo al Repertorio delle figure di IeFP. Pur configurandosi come una integrazione e manutenzione del repertorio nazionale del 2011, di fatto ne revisiona anche profondamente l'impianto metodologico e rivede le competenze in esito alla figura di tecnico. Tra gli aspetti più evidenti e immediati vi è il passaggio dalle 22 figure di operatore del Repertorio 2011 ad un nuovo Repertorio con 26 figure di operatore e 36 indirizzi. Per le figure di Tecnico l'articolazione è ancora più complessa dal momento che si passa dalle attuali 21 figure del Repertorio 2011 alle 29 attuali, per un totale di 54 indirizzi.

Nello specifico il nuovo Repertorio 2019:

- intende dar conto della mutata realtà del mondo del lavoro che, in determinati settori maggiormente coinvolti da processi innovativi, ha comportato una carenza di specifiche figure professionali;
- integra e modifica il Repertorio nazionale delle figure di Qualifica e Diploma dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- implementa le competenze in esito ai percorsi formativi di nuove e più approfondite competenze di base, anche per consentire una maggiore comparabilità dei livelli di apprendimento finalizzati ai passaggi tra i sistemi, in relazione al decreto del 22 maggio 2018, n. 427;
- collega le figure professionali con la nomenclatura dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni di cui al D.lgs del 16 gennaio 2016, n. 13;
- aggiorna i modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione professionale in coerenza con le recenti normative nazionali e comunitarie;
- valorizza l'opportunità di acquisizione degli apprendimenti nelle modalità dell'alternanza scuola lavoro e dell'apprendistato ex art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In data 18/12/2019 è stato inoltre raggiunto in Conferenza delle Regioni l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di IeFP. Tale Accordo nello specifico assume le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale; inoltre sollecita le Regioni ad avviare una sperimentazione avente ad oggetto lo sviluppo formativo e la valutazione intermedia e finale delle suddette dimensioni ed il loro posizionamento rispetto ai livelli QNQ/EQF III e IV, sulla base degli elementi minimi specificati nell'Accordo.

La Regione Veneto ha recepito i due Accordi con la DGR n. 914 del 9/7/2020 "Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D.Lgs. n. 226/2005. Recepimento degli Accordi stipulati in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019 n. 155/CSR e 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9, riguardanti l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali ed elementi correlati".



Sezione 1.1.2: Il sistema duale

Il 24 settembre 2015 è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni, l'Accordo sulle azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), con il proposito di avviare una sperimentazione che si colloca tra le novità legislative introdotte dal D.Lgs. n. 81 del 15/6/2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che, negli articoli 41 e seguenti, disciplina anche il contratto di apprendistato per la qualifica professionale, come tipologia di contratto che integra organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenute nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Le Regioni hanno sottoscritto in data 13 gennaio 2016 i Protocolli di Intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), dando avvio alla sperimentazione del sistema duale, con l'intento di rafforzare il collegamento tra IeFP e mondo del lavoro favorendo la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e l'occupabilità dei giovani, attraverso gli strumenti dell'apprendistato formativo e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), già Alternanza Scuola- Lavoro.

A conclusione della fase sperimentale, il sistema duale può ormai essere considerato una modalità consolidata per la realizzazione dell'offerta di IeFP.

Nelle more della definizione formale dei diversi passaggi della riforma, la Regione Veneto ha già avviato in via sperimentale dall'AF 2020-2021 una forma di transizione dalla modalità ordinamentale a una di "contaminazione" ordinamentale – duale, su 3 percorsi, al fine di revisionare le condizioni che in questi anni si sono rivelate non corrispondenti alle aspettative di allievi e imprese, in particolare per quanto attiene il monte ore di formazione tecnico professionale e, in misura ancor maggiore, per il monte ore di formazione in azienda, nei primi e secondi anni del percorso triennale.

L'adozione delle modalità realizzative correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, PNRR), con forme di alternanza o apprendistato riviste nel monte ore, opera nel senso auspicato per cui la programmazione 2022-2023 estende la sperimentazione regionale 2021-2022, beneficiando delle condizioni previste dalla Missione 5 - Componente 1 – Investimento 1.4 "Sistema Duale" ed in particolare dalla fattispecie della "conversione", illustrata puntualmente alla seguente sezione 1.1.3.

Sezione 1.1.3: Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale"

Il PNRR prevede l'investimento missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale" atto a rafforzare il sistema duale di formazione, anche attraverso l'apprendistato, al fine di garantire una corrispondenza più efficace tra l'apprendimento e il lavoro (compresa la formazione sul posto di lavoro), nonché l'acquisizione di competenze tecniche e trasversali da parte dei giovani e, in via sperimentale, anche per gli adulti senza titolo di studio secondario. L'investimento, pari a 600 milioni di euro, contribuisce al conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale per le Nuove competenze. Le risorse saranno erogate alle Regioni nel corso di quattro annualità dal 2021 al 2025.

Obiettivo del citato investimento è:



- valorizzare il più possibile il portato delle esperienze maturate nell'ambito delle sperimentazioni realizzate sino ad oggi con il Sistema duale e, in particolar modo, nella sperimentazione dell'Istruzione e Formazione Professionale in modalità duale di cui all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24 settembre 2015, rispetto alla quale il programma di investimento del PNRR si pone in continuità e ulteriore rilancio;
- sostenere i giovani e gli adulti senza istruzione secondaria nell'accesso alle opportunità di lavoro, aumentando il numero di persone che partecipano all'apprendimento formale e all'istruzione e formazione professionale attraverso il sistema duale, che comprende l'istituto dell'apprendistato. Questo investimento contribuirà a rendere i sistemi di istruzione e formazione più compatibili con i fabbisogni del mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupabilità dei giovani tramite l'acquisizione di nuove competenze, in linea con la transizione digitale e verde, grazie all'apprendimento sul posto di lavoro (approccio learning on-the-job).

La programmazione che si intende avviare a partire dall'AF 2022-23 fino all'AF 2024-25 va a recepire quanto indicato nell'allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 13 luglio 2021 con riferimento agli obiettivi e alle specificità dell'Investimento "Sistema duale".

Non-repayable support													
Sequential number	Related Measure (Reform or Investment)	Milestone / Target	Name	Qualitative indicators (for milestones)	Quantitative indicators (for targets)			Timeline for completion		Responsibility for reporting and implementation	Further specification (where necessary)	Verification mechanism	Description of the milestone or target in the CID
					Unit of measure	Baseline	Goal	Quarter	Year				
MSC1-15	Investment 3 Strengthening the dual system	Target	People that have participated in the dual system and obtained the relevant certification in the five-year period 2021-2025.	N/A	Number	39000	174000	Q4	2025	Ministry of Labour and Social Policies		Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: A summary document by each regional authority justifying analytically the activities carried out under the dual system and comprehensive of the fully anonymised and complete data and a list of the additional enrolments (to the first year), admissions to next years (second and third year), certifications (third year) and diplomas (fourth year). A list of the young people from 17 to 25 years old who have fulfilled or have been released from the right/duty to formal education and who participate in dual mode in VET courses for the acquisition of certified technical-vocational skills with the purpose of entering the labor market.	At least 135,000 additional people, compared to the baseline, have participated in the dual system and obtained the relevant certification in the five-year period 2021-2025. The distribution of resources to the Regions for the strengthening of the dual system shall take place on the basis of the number of students enrolled in VET courses.

Inoltre, il PNRR - investimento missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale" prende atto:

- di quanto stabilito nel "Piano Nazionale Nuove Competenze" (di seguito PNC), adottate con Decreto Interministeriale del 14 dicembre 2021, con specifico riferimento al "Sistema duale" e ai suoi destinatari;
- di quanto previsto a pag. 376 del documento "Recovery and Resilience Facility - Operational Arrangements between European Commission and Italy" - Ares (2021)7947180 - 22/12/2021 - (di seguito Operational Arrangements), relativamente ai Target e Milestone e ai relativi meccanismi di verifica.

Questo investimento mira a:

- modernizzare i sistemi di istruzione e formazione favorendo la diffusione dell'approccio learning on-the-job e il potenziamento del dialogo con le imprese;
- rafforzare la dotazione finanziaria per offrire formazione nelle aree più marginali;
- creare una governance solida e inclusiva che includa le parti economiche e sociali.



L'obiettivo – nazionale- non è solo di tipo qualitativo ma introduce anche un obiettivo quantitativo articolato e definito nel seguente modo:

- 39.000 percorsi di Baseline, nell'accezione di percorsi individuali svolti;
- 135.000 percorsi aggiuntivi PNRR;
- per un totale di 174.000 percorsi finali del PNRR, nell'accezione sopra descritta di percorsi individuali svolti.

Il 'Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa "sistema duale" finanziata a valere sul PNRR" allegato alla nota MLPS prot. n. 0001420 del 20/05/2022, trasmessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (che sostituisce il documento in precedenza identificato come "Allegato tecnico alla Convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle politiche attive del lavoro e la Regione Veneto" prevede che si provveda a definire il target regionale per il 2022/23 , con un preciso cronoprogramma, sia in termini di baseline (per il Veneto quantificato in 438 percorsi individuali) che di target PNRR aggiuntivo (almeno 2700 percorsi individuali certificabili).

I percorsi erogabili nell'ambito dell'Investimento 1.4 "Sistema duale" del PNRR riguardano:

- Percorsi duali aggiuntivi rispetto all'offerta di IeFP duale finanziata con risorse ordinarie;
- Percorsi di conversione in duale dell'offerta di IeFP ordinamentale finanziata con risorse ordinarie;
- Percorsi extra diritto-dovere, organizzati in modalità duale (apprendistato o alternanza rafforzata) finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di IeFP o di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore o di una certificazione di singole unità di competenza delle suddette qualificazioni;
- Percorsi duali in sussidiarietà attuati negli Istituti Professionali ai sensi del D.lgs n. 61/2017.

Nello specifico i progetti presentati in adesione al presente avviso intendono beneficiare, una volta conclusa l'istruttoria di adesione all'investimento, delle risorse PNRR Investimento 1.4 "Sistema duale" in quanto Percorsi di conversione in duale dell'offerta di IeFP ordinamentale finanziata con risorse ordinarie trattandosi di corsi di primo anno dei percorsi IeFP "consolidati" nell'offerta formativa regionale nella sezione comparti vari e sezione benessere e già presenti nei precedenti anni formativi; nell'AF 2021-22 i progetti relativi alla medesima offerta formativa sono stati infatti finanziati con risorse nazionali erogate ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. a) della Legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni.

Tali percorsi contribuiscono al raggiungimento del target PNNR - investimento missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale" nei termini precisati al successivo punto 6.b Certificazione finale – relevant certification - target.

Sezione 1.2: Obiettivi generali

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva è riferito alla progettazione di percorsi di primo anno di istruzione e formazione per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione formazione nelle sezioni comparti vari e benessere, da realizzare in modalità duale.

Le azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale in oggetto hanno l'intento di contrastare la dispersione scolastica, rafforzando il collegamento tra istruzione e formazione professionale e mondo del lavoro, e di favorire la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro e l'occupabilità dei giovani.



Rientrano tra gli obiettivi inoltre quanto già indicato al precedente punto 1.c Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 “sistema duale” e quindi sostenere i giovani e gli adulti senza istruzione secondaria nell'accesso alle opportunità di lavoro, aumentando il numero di persone che partecipano all'apprendimento formale e all'istruzione e formazione professionale attraverso il sistema duale, che comprende l'istituto dell'apprendistato, rendendo il sistema di istruzione e formazione più compatibile con i fabbisogni del mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupabilità dei giovani tramite l'acquisizione di nuove competenze, in linea con la transizione digitale e verde, grazie all'apprendimento sul posto di lavoro (approccio learning on-the-job), mirando a: i) modernizzare i sistemi di istruzione e formazione favorendo la creazione del learning on-the-job e il potenziamento del dialogo con le imprese; ii) rafforzare la dotazione finanziaria per offrire formazione nelle aree più marginali; iii) creare una governance solida e inclusiva che includa le parti economiche e sociali.

Tutti i percorsi prevedono il raggiungimento minimo del livello 3 (intermedio) del Digcomp 2.1, dando atto che gli interventi finalizzati al conseguimento della qualifica professionale prevedono, ai sensi dell'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni, repertorio Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019, obbligatoriamente interventi formativi per le competenze digitali di cui all' Allegato 4 del citato Accordo. Ciò si ritiene consenta ai progetti il rispetto del principio del Tagging digitale.

I progetti inoltre:

- devono rispettare e promuovere la parità di genere
- garantire l'effettiva applicazione della Carta dei diritti fondamentali
- essere conformi ai dettati della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD)
- non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 [principio del “DO NO SIGNIFICANT HARM” -DNSH]

Sezione 2: Riferimenti normativi

IeFP

- Legge 17 maggio 1999, n. 144 “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali” e in particolare l'articolo 68, comma 4;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e s.m.i.;
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 riguardante la legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624;



- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” – Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14 febbraio 2008;
- Intesa sancita in sede di Conferenza Stato Regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;
- Accordo in sede di Conferenza Stato Regioni del 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l’adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l’offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25 febbraio 2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l’Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell’articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’articolo 27, comma 2, del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale del 15 giugno 2010;
- Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 18 gennaio 2011, n. 4, con il quale sono state adottate le linee guida di cui all’allegato A) dell’Intesa sancita in Conferenza unificata del 16 dicembre 2010, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli Istituti professionali e i percorsi di Istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l’Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l’Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- DGR n. 2646 del 18 dicembre 2012 “Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all’istruzione formazione. D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226” e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum;
- D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;



- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, come modificata con L.R. n. 15 del 20 aprile 2018;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- DGR n. 1119 del 30 luglio 2019 “Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa. Anno Scolastico 2020/2021. Linee guida (Art. 138, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)”;
- Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011, repertorio Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019;
- Accordo stipulato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9 relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell’ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- Decreto del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 56 del 7 luglio 2020 che recepisce l’Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019, n. 155/CSR;
- DGR n. 914 del 9 luglio 2020 “Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ex L. 53/2003 e D. Lgs. n. 226/2005 “Recepimento degli Accordi stipulati in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1° agosto 2019 n. 155/CSR e 18 dicembre 2019 n. 19/210/CR10/C9, riguardanti l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali ed elementi correlati” ed in particolare i punti 7, 8 e 9 del dispositivo del provvedimento;
- DGR n. 960 del 13 luglio 2021 “Programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa. Anno Scolastico 2022-2023. Linee guida. (Art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)”;
- DGR n. 1685 del 27 novembre 2021 “Programmazione dell’offerta formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell’offerta di istruzione e formazione professionale nelle Scuole di Formazione Professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l’Anno Scolastico-Formativo 2022-2023. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. DGR n. 1136 del 6 agosto 2020;
- D.D. del MLPS 23/04/2021, n. 3;
- D.D. del MLPS 14/04/2022, n. 16.

DUALE

- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014 n. 183 e, in particolare, l’articolo 32, comma 3”;
- Accordo in Conferenza Stato Regioni prot n 158/CSR del 24 settembre 2015 sul progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale”;



- Decreto 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- Protocollo di Intesa sull'attuazione del progetto sperimentale recante “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale” siglato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione del Veneto il 13/01/2016;
- DGR n. 1122 del 31/07/2018 “Sperimentazione del sistema di formazione duale. Approvazione del documento "Il sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico professionali e compiti operativi. L'applicazione pratica in impresa" che aggiorna il precedente approvato con la DGR n. 1137 del 19 luglio 2017. Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Accordo Stato-Regioni del 24 settembre 2015. Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015”;
- Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, commi 784 e seguenti, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; in particolare i commi 784, 786 e 787 dell'articolo 1 della citata legge 145/2018, che dispongono la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 77/2005 in “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento [PCTO]”;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 12 del 6 giugno 2022 sul Il contratto di apprendistato di primo livello, ai sensi dell'articolo 43 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e del Decreto interministeriale 12 ottobre 2015;
- Decreto Direttoriale n. 15 del 14 aprile 2022 sul finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- Decreto Direttoriale n. 14 del 14 aprile 2022 sul Riparto delle risorse per l'annualità 2021 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato;
- Decreto Direttoriale n. 226 del 26 novembre 2021 sui criteri di riparto delle risorse finanziarie previste nella Missione M5, componente C1, Investimento 1.4 “Sistema Duale”;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 215 del 9 novembre 2021 sull'individuazione dei criteri di ripartizione delle risorse per il finanziamento dei percorsi formativi nel sistema duale per l'annualità 2021.

PNRR

- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;



- Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- legge 30 dicembre 2020, n. 178 articolo 1, comma 1042 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037
- legge 30 dicembre 2020, n. 178 l'articolo 1, comma 1043 ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- Regolamento UE 2020/852 articolo 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in particolare, l'art. 8 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti dal PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11 ottobre 2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 4 ottobre 2021 (G.U. n. 256 del 26 ottobre 2021), concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77
- Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" e, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 ai sensi del quale "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77;
- Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, registrato alla Corte dei Conti il 31 agosto 2021, n. 1256, recante l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, ed in particolare la Tabella A, parte integrante del decreto, cui vengono assegnate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risorse pari a euro 600 milioni per la realizzazione Missione M5, componente C1 - tipologia "Investimento", intervento "1.4 Sistema duale";



- Decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ed in particolare l'articolo 10 concernente le "procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni";
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, che assegna per la realizzazione della Missione M5, componente C1 - tipologia "Investimento", intervento "1.4 Sistema duale", 600 milioni di euro, per le annualità 2021-2025;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 215 del 9 novembre 2021, in corso di perfezionamento presso i competenti organi di controllo, con cui vengono stabiliti i criteri di riparto delle risorse per il finanziamento del sistema duale per l'annualità 2021, erogate ai sensi dell'articolo 1, commi 110, lettera b). e 112 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 1, comma 297 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 dicembre 2021 di Adozione del Piano nazionale nuove competenze (PNC) di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Nota del 18 novembre 2021 Prot. 2718/21/coord, con la quale il coordinamento delle Regioni, in esito all'incontro tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con le Regioni e le Province Autonome del 10 novembre 2021, volto all'individuazione dei criteri di riparto delle risorse assegnate all'intervento "1.4 Sistema duale" pari a euro 600 milioni per il periodo 2021-2025, propone di attribuire, per la sola annualità 2021, una prima quota pari a euro 120 milioni, e di utilizzare, per il riparto di tali risorse, i medesimi criteri già concordati e adottati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 215 del 9 novembre 2021;
- Allegato alla decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, parte integrante della stessa, che fissa quale obiettivo da raggiungere nell'ambito della Missione M5, componente C1 - tipologia "Investimento", intervento 1.4 Sistema duale, al 31 dicembre 2025, "la partecipazione al sistema duale e l'ottenimento della relativa certificazione nel quinquennio 2021-2025 per almeno 135.000 persone in più rispetto allo scenario di riferimento", che consta di 39.000 persone;
- Istruzioni tecniche per la selezione di progetti PNRR, emanate l'11 ottobre 2021 dalla Ragioneria dello Stato, ed in particolare i riferimenti normativi di cui alla Parte 1 sezione 2 avviso - riferimenti normativi;
- Circolare n. 25 del 29/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze;
- visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

FINANZIARIA

- L.R. n. 39 del 29/11/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Legge 31 dicembre 2009 n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39 "Modifiche alla legge 31 dicembre 2009 n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri";
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul



Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, sostenendo, all'art. 16, l' "Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile" per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, (nel seguito regolamento di disposizioni comuni - RDC) recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e, in particolare, gli articoli 10 e successivi che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, di un Accordo di partenariato quale strumento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR, del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e le modalità di approvazione da parte della Commissione europea, nonché l' Allegato II recante il modello per la redazione dell' Accordo di partenariato;
- Visto il regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- Visto il regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce e disciplina il Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- DGR n. 669 del 28 aprile 2015 "Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" nella nella versione approvata con DDR 2 del 28/07/2021 e s.m.i.;
- DGR n. 670 del 28 aprile 2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020" nella versione approvata con DDR n. 38 del 18/09/2020;
- DGR n. 671 del 28 aprile 2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".

ALTRO:

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione" e s.m.i.;
- Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Decreto crescita) limitatamente all'art. 35 convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129, della L. 4 agosto 2017, n.124;
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis;
- Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP.
- Per la sola sezione benessere inoltre:
- Legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";
- L.R. 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista";
- Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- L.R. 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore".



Sezione 3: Definizioni

TERMINE	DESCRIZIONE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DI INTERVENTI PNRR	Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR.
COMPONENTE	Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
CUP	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
MILESTONE	Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
MISSIONE	Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
PNRR (O PIANO)	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.
PRINCIPIO "NON ARRECARRE UN DANNO SIGNIFICATIVO" (DNSH)	Principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.
RENDICONTAZIONE DEI MILESTONE E TARGET	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.
SISTEMA REGIS	Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n.178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.
TARGET	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato.



SOGGETTO ATTUATORE	Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: "i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR". L'art 9 c. 1 del medesimo decreto specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente".
SOGGETTO REALIZZATORE/ESECUTORE	Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
TESTO UNICO BENEFICIARI (TUB)	Documento che norma Adempimenti per la gestione dei progetti e previsto dalla DGR n. 670 del 28 aprile 2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020" nella versione approvata con DDR n. 38 del 18/09/2020
ALTERNANZA SIMULATA	vedi Sezione 6.1.1: Caratteristiche degli interventi
ALTERNANZA RAFFORZATA	vedi Sezione 6.1.1: Caratteristiche degli interventi
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA	vedi Sezione 6.1.1: Caratteristiche degli interventi

Sezione 4: Dotazione finanziaria dell' Avviso

L'azione oggetto dell' Avviso di riferimento alla presente Direttiva, è finanziata con fondi statali ripartiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Va evidenziato che il punto 6.2 Complementarità dei Programmi delle Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (ifts) in modalità duale espressamente prevede che "le Regioni e Province autonome potranno integrare con le risorse nazionali e comunitarie il finanziamento del PNRR per l'Investimento 1.4 "Sistema duale", alla luce di quanto previsto e specificato dalla Circolare del Ministero dell' Economia e Finanze (Servizio Centrale per il PNRR) n. 33 del 31/12/2021 nella quale, con particolare riferimento al concetto di "cumulo", si precisa che tale termine "si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento" e, di seguito, specifica ulteriormente che "è pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti "...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo" (divieto di doppio finanziamento)".

Le poste finanziarie sufficienti a finanziare i primi anni dei percorsi triennali di istruzione e formazione nella sezione comparti vari e nella sezione benessere, vengono quantificate provvisoriamente in euro 25.608.870,00.

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Direttiva per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi di primo anno di IeFP Sistema DUALE
Comparti vari e Benessere



34598561



Qualora si renderanno disponibili le risorse statali previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione 5 componente 1 investimento 1.4 sistema duale il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà adottare modifiche negli impegni di spesa.

Sezione 5: Soggetti beneficiari ammissibili

Sezione 5.1: Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti - Soggetti erogatori

Possono presentare progetti gli Organismi di Formazione iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") accreditati per l'ambito dell'obbligo formativo.

Sono ammessi a presentare progetti anche soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo ai sensi della normativa vigente. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'Avviso.

L'accreditamento ai sensi della DGR n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015 consente infatti di garantire nei soggetti proponenti:

- il possesso della capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare;
- il possesso della capacità operativa ed amministrativa in relazione al progetto proposto;
- possesso di requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art.22 del Regolamento (UE) 2021/240, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti cui risultano approvati i progetti stessi diventano soggetti erogatori.

Sezione 5.2: Conseguenze della sospensione e/o della revoca dell'accreditamento

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto partner di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.



I progetti presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner di progetto venisse posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria il progetto verrà considerato inammissibile.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che sia trascorso il periodo previsto dalla normativa vigente in tema di revoca.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'OdF.

Sezione 5.3: Forme di partenariato

I percorsi attuati con il sistema formativo duale presuppongono una strettissima correlazione tra l'istituzione formativa e le aziende che accolgono gli studenti per la parte di applicazione pratica in contratto di apprendistato o in alternanza scuola lavoro e devono essere finalizzati ad assicurare a tutti gli iscritti al corso, un inserimento in azienda.

Tale circostanza è documentabile allegando al progetto partenariati aziendali espressamente riferiti all'accoglienza degli studenti in azienda durante il secondo e il terzo anno del percorso, e sarà oggetto di valutazione di merito.

L'eventuale sostituzione del partner aziendale, successivamente all'approvazione del progetto, è ammessa solo se le imprese proposte presentano caratteristiche analoghe, in termini di filiera e/o comparto merceologico e dimensioni, salvo autorizzazione in deroga in caso di adeguata motivazione.

I partner aziendali partecipano alla progettazione dei percorsi, in riferimento:

- alla individuazione di conoscenze e abilità destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio,
- alla coprogettazione con l'organismo di formazione del piano formativo individuale elaborato per ciascun studente,

e collaborano con le Scuole della formazione professionale nella valutazione dei risultati di apprendimento conseguiti da ciascun studente con la formazione svolta in azienda.

Nell'ambito di ciascun progetto possono essere attivate, inoltre, forme di partenariato:

- tra Organismi di Formazione;
- con Istituti scolastici;



- e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc.;
- con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici.

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilato a quello del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accREDITAMENTO.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella specifica scheda del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso; in alternativa può essere presentato modulo di adesione in partnership firmato digitalmente; la presentazione delle schede partner può essere sostituita da un impegno a presentare successivamente le schede di adesione per i partner previsti, fatta esclusione per i partner per l'azienda formativa.

Sezione 5.4: Delega

Per le attività di cui all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

Sezione 6: Interventi finanziabili e destinatari

Sezione 6.1: Interventi finanziabili

In adesione all'Avviso possono essere presentati progetti per la realizzazione nell'anno formativo 2022/2023 di interventi di primo anno tipo FI/Q1T di 990 ore nelle sezioni comparti vari o benessere in modalità di formazione duale.

Sono ammissibili interventi finalizzati al conseguimento delle qualifiche professionali già presenti nella DGR n. 960 del 13 luglio 2021 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2022-2023. Linee guida. (Art. 138 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)"; con la quale è stato approvato l'elenco delle qualifiche professionali su cui ciascuna Scuola della Formazione Professionale può raccogliere le iscrizioni ai percorsi triennali di IeFP da attuare nell'Anno Formativo (A.F.) 2022/2023. L'elenco è stato successivamente integrato con le modifiche previste dalla DGR n. 1685 del 27 novembre 2021 "Programmazione dell'offerta formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell'offerta di istruzione e formazione professionale nelle Scuole di



Formazione Professionale e in sussidiarietà negli Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2022-2023. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. DGR n. 1136 del 6 agosto 2020”.

Ciascun progetto quadro deve essere presentato su una sola sezione, a pena di inammissibilità; ciascun progetto inoltre potrà prevedere al massimo la realizzazione di dieci interventi formativi Q1T, fatte salve le limitazioni previste al punto 10 della presente Direttiva.

Non sono ammessi al finanziamento interventi che risultino essere stati oggetto di revoca, rinuncia – anche parziale – o riconoscimento ai sensi dell'ex art. 1, comma 3, lett. b) L.R. n. 8/2017.

Sono esclusi dal presente avviso progetti riferibili alla sezione edilizia o riservati a utenti con disabilità certificata dalle ASL che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari, nonché i progetti riferibili alle attività erogate presso i CFP ex provinciali; queste 3 tipologie progettuali sono oggetto di specifici avvisi che non prevedono la conversione in duale ma mantengono la modalità ordinamentale.

Sezione 6.1.1: Caratteristiche degli interventi

I percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale in modalità duale si caratterizzano per:

- svolgimento diurno;
- sono realizzati nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs. 226/2005;
- sono finalizzati al conseguimento di qualifiche ascrivibili alle figure individuate dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo stipulato in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome in data 1 agosto 2019 n. 155/CSR, nel settore dei comparti vari o nel settore benessere;
- sono realizzati nella modalità duale, nei termini previsti dalle Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale e che saranno sottoscritti nel “Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa “sistema duale” finanziata a valere sul PNRR “ tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Unità di Missione PNRR e Regione del Veneto.

La qualifica viene conseguita a conclusione del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dalla L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, ispirate a principi “di oggettività e trasparenza del processo valutativo ed equità di trattamento dei candidati” (art. 14) e regolate dalle disposizioni regionali.

Come specificato dal Piano Nazionale Nuove Competenze (pag. 42), gli standard minimi applicabili ai percorsi sono definiti dal D.lgs. n. 226/2005 e dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015.

Come previsto dal Piano Nazionale Nuove Competenze (pag.43-44), la formazione in contesto lavorativo può essere erogata attraverso le seguenti modalità didattiche:

Alternanza simulata

Si tratta di percorsi di apprendimento e/o orientamento in assetto esperienziale simulato presso l'istituzione formativa (ad esempio impresa formativa simulata, compiti di realtà...) o nell'ambito di visite in contesti produttivi



aziendali, di norma, rivolti ad allievi di età inferiore ai 15 anni di età, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale nella prospettiva di una progressiva modellizzazione dei percorsi.

In esito a quanto condiviso con le Regioni e Province autonome e tenuto conto dell'esperienza realizzata nel corso degli anni, si prevede una nuova definizione degli standard minimi in termini di quantificazione delle percentuali di utilizzo delle modalità didattiche che per l'alternanza simulata viene definita tra il 15% e il 25% delle ore del percorso del primo anno di IeFP; nella presente progettazione si prevede per alternanza simulata un monte ore pari al 25% delle 990 annuali

Agli studenti di età superiore ai 15 anni può essere previsto un periodo di esperienza pratica in azienda o come apprendistato per la qualifica o nella forma dell'alternanza.

In aggiunta rispetto a quanto previsto dal Piano Nazionale Nuove Competenze (PNC), nell'alternanza simulata rientrano anche le ore di laboratori per il recupero e il sostegno degli apprendimenti (LARSA). Le attività di alternanza simulata, che possono concorrere anche ad integrare, nel limite massimo del 20% annuale, i percorsi in alternanza rafforzata, possono costituire un prezioso supporto didattico per le tematiche trasversali di grande importanza per il duale, quali la formazione e cultura della sicurezza sul lavoro, la responsabilità sociale d'impresa e le competenze di imprenditorialità.

Alternanza rafforzata

Si tratta di percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale nella prospettiva di una progressiva modellizzazione dei percorsi.

L'attivazione dell'alternanza rafforzata presuppone la presenza di un accordo tra Scuola della Formazione Professionale e azienda presso cui lo studente frequenterà i periodi di applicazione pratica. L'accordo deve definire gli obiettivi e le azioni, le modalità organizzative e le modalità di verifica e controllo dell'apprendimento, di valutazione e certificazione delle competenze acquisite.

Il percorso duale in alternanza scuola lavoro deve essere progettato con riferimento sia alle attività in aula sia ai periodi di permanenza in azienda con la condivisione e la validazione dei diversi soggetti - Scuola della Formazione Professionale e datore di lavoro - che collaborano alla formazione dello studente.

L'alternanza presuppone inoltre la condivisione dei criteri e degli strumenti per il controllo e la valutazione e delle procedure per la gestione di eventuali criticità e disfunzioni.

Come visto al punto specifico, le attività di alternanza simulata possono concorrere anche ad integrare, nel limite massimo del 20% del monte ore annuale di alternanza rafforzata, i citati percorsi in alternanza rafforzata.

Nell'ambito dell'alternanza rafforzata viene ricompresa l'impresa formativa intesa come percorso di apprendimento in assetto esperienziale svolto presso una organizzazione no profit interna o esterna all'istituzione formativa, anche costituita ad hoc, per il coinvolgimento diretto degli allievi nell'erogazione di servizi o produzioni di beni.

Apprendistato per la qualifica

Le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 e del DM 12/10/2015 individuano tre elementi essenziali che caratterizzano il contratto di apprendistato di primo livello:

- la formazione esterna all'azienda, svolta presso la Scuola di formazione professionale,
- la formazione interna all'azienda, regolata dal Piano formativo individuale,



- le attività lavorative svolte in azienda, in esecuzione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Le ore relative alle attività lavorative svolte in azienda dovranno essere determinate in numero tale da garantire una coerenza con la durata del percorso formativo, compatibili con l'articolazione dell'orario ordinamentale e in rapporto alla durata del contratto di apprendistato.

Per tali attività dovrà essere previsto un numero di ore su base semestrale non inferiore a 100 ore complessive per ogni contratto di apprendistato.

Il contratto di apprendistato per la qualifica pertanto presuppone:

- la stipula di un protocollo di intesa tra l'organismo di formazione e il datore di lavoro che assumerà lo studente;
- e la sottoscrizione di un piano formativo individuale tra l'Organismo di formazione presso cui lo studente è iscritto, il datore di lavoro e lo studente stesso o il titolare di responsabilità genitoriale.

Il protocollo di intesa tra l'organismo di formazione e il datore di lavoro e il piano formativo individuale sono redatti nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

Con il contratto di apprendistato per la qualifica lo studente assume il doppio status di studente e di lavoratore.

ATTENZIONE: Nel primo anno è quindi prevista la sola alternanza simulata, come riassunto nella tabella, ma per utenti con più di 15 anni è possibile prevedere anche l'Apprendistato di I livello ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.lgs n. 81/2015 o l'alternanza rafforzata.

Alternanza simulata	Giovani in diritto-dovere (iscritti al I anno)	Dal 15% al 25% delle ore del percorso del primo anno di IeFP. Nell'alternanza simulata rientrano anche le ore di laboratori per il recupero e il sostegno degli apprendimenti (LARSA)
Alternanza rafforzata	Giovani in diritto-dovere con più di 15 anni	Dal 30% al 50% delle ore del percorso duale (di cui il limite massimo del 20% delle ore può essere costituito da alternanza simulata)
Apprendistato di I livello ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.lgs n. 81/2015	Giovani in diritto-dovere con più di 15 anni	Standard definito ai sensi e per gli effetti D.Lgs n. 81/2015

Sezione 6.1.2: Metodologia

I percorsi formativi realizzati con il sistema formativo duale si caratterizzano per una visione integrata del processo educativo, dove momento formativo e momento applicativo si fondono e i risultati di apprendimento, attesi in esito



al percorso, sono il frutto della combinazione tra lo studio teorico d'aula e forme di apprendimento pratico svolte in un contesto professionale.

La modalità formativa duale presuppone una stretta correlazione tra offerta formativa e contesto sociale ed economico del territorio e un collegamento organico delle istituzioni formative con il mondo del lavoro, indispensabile per garantire la partecipazione attiva delle imprese ai processi formativi.

Le metodologie didattiche devono favorire pertanto modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza in azienda.

Va ricordato a tal proposito che la Regione Veneto con ANPAL servizi ha reso disponibile al link <https://supportoformazione.regione.veneto.it/competenze-duale> il documento "Il sistema duale nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico professionali e compiti operativi in impresa per le figure di operatore e di tecnico. Repertorio di Istruzione e Formazione Professionale di cui all' Accordo 155/CSR. Vers. 1.2", approvato con il DD 341/2022. Il valore di questo strumento è innanzitutto costituito dalla fruibilità e dalla velocità di compilazione da parte dei datori di lavoro, in quanto si tratta di una check list che ripercorre le attività che i ragazzi possono svolgere durante la loro permanenza in impresa, con l'evidenza di cosa valutare per ogni attività. Allo stesso tempo fornisce ai docenti informazioni immediatamente convertibili nella valutazione del percorso, in quanto i compiti operativi valutati sono declinati per le singole competenze che compongono la figura professionale. Le schede predisposte potranno essere usate non solo per le esperienze in azienda relative all'apprendistato di cui all' art 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ma altresì per ogni altra esperienza formativa (stage, alternanza, PCTO, tirocinio) nonché come riferimento didattico anche per le attività formative laboratoriali o di impresa simulata realizzate presso l'istituzione formativa o scolastica.

Le schede dei compiti operativi potranno inoltre essere utilizzate anche:

- durante la valutazione della capacità formativa/disponibilità dell'impresa utilizzando la scheda come check list da far spuntare all'impresa, consentendo all' ente formatore di valutare oggettivamente il livello di copertura di compiti operativi che la potenziale impresa partner si rende disponibile a garantire durante la permanenza degli allievi;
- durante la fase di progettazione del percorso le schede possono essere utilizzate per dare indicazioni precise alle imprese rispetto alle attività da far svolgere agli allievi durante la loro permanenza in alternanza o come apprendisti.

L'ente formatore potrebbe sia spuntare alcuni compiti come "attività minime" da far svolgere agli allievi in impresa, sia far scegliere all'impresa stessa i compiti più compatibili rispetto alle quotidiane attività lavorative e coprire con la formazione laboratoriale i compiti rimasti fuori; per ogni figura di qualifica e di diploma è stata elaborata una specifica scheda che riporta le competenze tecnico professionali (ricorsive, comuni agli indirizzi e connotative) che compongono la figura del repertorio IeFP organizzate in singole tabelle;

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante il triennio) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari più contesti formativi e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata



certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

Prevedendo le Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore (ifts) come relevant certification:

- ammissioni agli anni successivi (secondo e terzo anno);
- qualifiche (terzo anno);
- diplomi (quarto anno)
- certificati di specializzazione (IFTS).

nel caso specifico assume particolare rilevanza la pagella di ammissioni agli anni successivi, non solo ai fini didattici, ma anche rendicontali.

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea .

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica, e che lo richiedano, è rilasciato l'Attestato di competenze" riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, salvo eventuali novazioni introdotte da provvedimenti normativi o amministrativi.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino" o nel fascicolo elettronico del lavoratore (articoli 14 e 15 del decreto legislativo n.150/2015), in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

I consigli di classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, secondo il modello regionale approvato con DGR 3503 del 30.12.2010, che resterà agli atti del CFP e che verrà rilasciato d'ufficio a conclusione del percorso. Il medesimo certificato potrà essere rilasciato su richiesta dello studente anche prima della conclusione del secondo anno, per gli allievi che abbiano comunque maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il testo integrale della DGR 3503/10 è disponibile sul sito della Regione del Veneto all'indirizzo:

<http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale> alla voce "Informazioni generali".

Sezione 6.1.3: Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative realizzate dall'ente formatore devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento, nel rispetto dell'articolo 19 (livelli essenziali dei requisiti dei docenti) del D.Lgs. 225/2005 e relative note integrative e comunicazioni della Regione Veneto in merito.

La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.



Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

Sezione 6.1.4: Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D.Lgs. n. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati, per la parte da realizzarsi a carico dell'ente formatore, esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accREDITAMENTO ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo al soggetto proponente.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto il triennio di attività.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:

- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.



L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

- verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
- visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

Sezione 6.2: Destinatari

I percorsi di istruzione e formazione attivati in esecuzione della presente Direttiva sono rivolti a giovani:

- giovani soggetti all'obbligo di istruzione e/o al diritto-dovere all'istruzione e formazione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009.

Per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.

L'OdF che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.

È fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione – formazione.

Pertanto eventuali richieste di iscrizione di allievi maggiorenni ai percorsi possono essere accolte solo in continuità didattica con un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso un CFP/Scuola della formazione professionale o una Scuola secondaria di secondo grado, ovvero in presenza di una specifica intesa tra l'Organismo di formazione e le Istituzioni scolastiche o i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti per un progetto integrato finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e all'acquisizione di crediti formativi per la prosecuzione nei percorsi triennali, che dovrebbero assicurare l'inserimento dell'allievo maggiorenne nel secondo anno di un percorso triennale.

In considerazione della previsione contenuta all'art. 43 D.Lgs. 81/2015, il quale prevede all'apprendistato per la qualifica e per il diploma possano accedere persone di età compresa tra i 15 e i 25 anni, eventuali utenti maggiorenni



potranno essere eccezionalmente iscritti al primo anno del triennio in qualità di utenti rendicontabili solo per consentire la stipula di un contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica professionale.

Al di fuori di questi casi di continuità didattica la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni o di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

L'assenza dei requisiti nei destinatari che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Sezione 6.2.1: Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) devono essere attivati con un numero minimo di 20 allievi, pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e devono concludersi con almeno 15 allievi formati:

Sezione comparti vari e benessere	numero minimo di allievi all'avvio	numero minimo di allievi formati
Primi anni	20	15

È fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio.

Sono autorizzati comunque all'avvio i corsi per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio 2023 non raggiungeranno il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto 19.1. anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale.

Gli interventi avviati con numero regolare di allievi e conclusi con un numero di allievi formati inferiore al numero previsto a conclusione sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 19.1.

Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore

Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza.

Si considera rendicontabile ai fini dell'investimento PNRR missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale" l'allievo che risulta acquisire una relevant certification, ossia una certificazione di cui al successivo punto 6.b.



Sezione 6.2.2: Certificazione finale – relevant certification – target

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 “sistema duale” introduce i termini “additional people” e “relevant certification”.

Occorre ribadire che il target degli additional people attribuito a livello nazionale e, per riparto, a livello regionale, costituisce un obiettivo imprescindibile dalle risorse attribuite, che possono essere confermate solo con il raggiungimento del target medesimo. Diventa pertanto dirimente il raggiungimento.

Con l’espressione “additional people - utilizzato negli Operational Arrangements - si intendono i percorsi individuali effettivamente svolti. In termini operativi, quindi, lo stesso soggetto iscritto, ad esempio, ad un percorso triennale per il raggiungimento della qualifica IeFP, sarà conteggiato in relazione alle diverse annualità di frequenza (primo, secondo e terzo anno).

Con l’espressione “relevant certification” vengono ricomprese le qualificazioni (qualifiche, diplomi e certificazioni di specializzazione) ma anche le attestazioni di competenze previste per le persone con disabilità e le certificazioni annuali delle competenze acquisite, anche parziali, in caso di mancata acquisizione della qualificazione o di mancata ammissione all’anno successivo, così come previsto dall’art. 20, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 226/2005 che specifica quanto segue: “che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi”. Inoltre, in conformità a quanto previsto dal Piano Nuove Competenze (pag. 43-44 della G.U. serie generale n. 307), rientrano tra le “relevant certification” anche le certificazioni di singole unità di competenza rilasciate a conclusione dei percorsi extra diritto dovere.

In conformità con quanto definito dall’art. 20 comma 2 del D.lgs n. 226/2015 “ai fini della valutazione annuale e dell’ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso” (che può essere anche inferiore allo standard minimo delle 990 ore ordinamentali).

Il riconoscimento di ammissibilità della spesa ai fini del PNRR è prevista anche nei casi in cui sia prevista una deroga alla frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso, accordata dalla Regione per motivi debitamente giustificati e attestati. I casi possono riguardare i seguenti destinatari:

- coloro che abbiano deciso di ritirarsi prima del termine del percorso per cogliere l’opportunità di un contratto di lavoro o per accedere a un percorso diverso;
- coloro che non siano stati in grado di completare con successo il percorso formativo in quanto costretti a ritirarsi anticipatamente a causa di specifiche motivazioni documentate e/o certificate (a titolo esemplificativo: malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell’Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza ecc.).

Assume pertanto una particolare rilievo ai fini sia degli obiettivi personali di raggiungimento di un obiettivo formativo (qualificazione, ammissione all’anno successivo o almeno la certificazione delle competenze) che di raggiungimento del target regionale di PNRR il rilascio formale di una “relevant certification”.

Pertanto tale “relevant certification” sarà:

- il conseguimento di una qualificazione (qualifica o diploma)
- il rilascio della ammissione all’anno successivo (pagella e verbale finale)
- il rilascio dell’attestazione di competenze ai sensi dell’Allegato 7 dell’Accordo n.155/CSR del 1° agosto 2019 così come recepito con DDR n 343/2022.



In particolare per la citata Attestazione di competenze se ne raccomanda il rilascio in caso di ritiro (e si ritiene che l'allievo abbia raggiunto delle competenze del Repertorio 2019 certificabili) o altra situazione in cui è prevista o consigliata, pena il mancato raggiungimento del target attribuito.

Si raccomanda anche la massima attenzione nella compilazione dei verbali di scrutinio nelle annualità non conclusive del percorso e della pagella; laddove l'allievo non risulta idoneo per l'ammissione alla classe successiva, se si ritiene che l'allievo abbia raggiunto delle competenze del Repertorio 2019 certificabili, risulta indispensabile predisporre una Attestazione di competenze, anche in presenza di una manifesta intenzione alla ripetizione della classe.

Per gli ammessi agli anni successivi sarà necessario pertanto specificare perché il soggetto passa da una annualità, mettendo in trasparenza le competenze acquisite in un anno e quelle che vengono acquisite nell'anno successivo, al fine anche di rendere agevole il compito della Commissione Europea nel controllo a posteriori

Si ritiene che ogni intervento formativo di primo anno (tipo FI/Q1T) contribuisca, ai fini della Certificazione finale – relevant certification, per il target PNRR missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 “sistema duale” nei termini seguenti.

Beneficiari ammessi al secondo/terzo anno
Beneficiari che hanno conseguito certificazione parziali, rilasciate in caso di mancata acquisizione della qualificazione o di mancata ammissione all'anno successivo, così come previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 226/2005.
Beneficiari che hanno conseguito attestazione di competenze previste per persone con disabilità

Sezione 6.2.3: Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica dei percorsi formativi deve essere finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali definite nell'Accordo siglato il 1° agosto 2019 in Conferenza Stato-Regioni tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano prot. n. 155/2019 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recepito con Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n 56 del 7/7/2020.

Più in dettaglio, le figure devono essere riferite alle figure di riferimento relative alle qualifiche professionali definite nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 2 del citato Accordo CSR 155/2019, mentre la progettazione didattica dei percorsi dovrà essere riferita:

- all'Allegato 4 del citato Accordo CSR 155/2019 per le competenze di base - con le relative tabelle di equivalenza e correlazione -, fatto salvo il riferimento unitario al profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1, comma 5 e al relativo allegato A) del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, nonché



ai saperi ed alle competenze relativi agli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui all'Allegato del Decreto Ministeriale n. 139 del 2007 al fine di assicurare l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo; il nuovo quadro degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche), si evidenzia essere comprensivo anche di quella digitale e di cittadinanza;

- per le competenze tecnico-professionali specifiche, alle specifiche descritte e declinate nelle singole schede di profilo di cui all' Allegato 2 all' Accordo del 1° agosto 2019.

Occorre rilevare che:

- tra le novità più rilevanti dall'integrazione e modifica del Repertorio vi è l'introduzione di indirizzi anche per figure di operatore che ne erano prive nel precedente Repertorio;
- per alcune figure, ed in particolare per le figure di:
 - Operatore edile,
 - Operatore elettrico,
 - Operatore meccanico

occorre tuttora lasciare la possibilità che il piano dell'offerta formativa possa essere basato sulla figura nazionale, rimandando ad ogni singola scuola di formazione, per ogni sede formativa, la definizione degli indirizzi erogabili nel secondo o terzo anno;

- l'allievo al termine del percorso acquisirà una qualifica con un solo indirizzo -ove previsto-, fatti salvi i casi espressamente indicati dal Repertorio stesso – ad esempio per l'operatore alla riparazione di veicoli a motore, per il quale è opportuno abbinare l'indirizzo di Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici, elettronici con l'indirizzo Riparazione e sostituzione di pneumatici - e di operatore agricolo -dove l'indirizzo Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini deve sempre considerarsi aggiuntivo rispetto ad almeno uno degli indirizzi previsti) o definiti dalla Regione Veneto con proprio provvedimento in qualità di profili regionali;
- non è possibile prevedere figure con indirizzi regionali se non già previsti nelle approvazioni dei corsi AF 2020/21 già intervenute o già inseriti nell' elenco allegato alla presente direttiva Appendice 2 e Appendice 3; il DD regionale n 724 del 6 giugno 2022 "Approvazione nuovi profili regionali di Istruzione e Formazione professionale. DGR n. 914 del 09/07/2020 e DGR 119 del 31/01/2012. (Art. 18, comma 2 del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226). "ha ora infatti definito nuove figure regionali in considerazione delle specificità richiesta in tema formativo e in tema di richiesta del mondo produttivo; l'allegato Appendice 3 provvede quindi ad integrare con le figure regionali l'elenco delle qualifiche conseguibili in esito al percorso , applicabili anche ai percorsi già avviati come annualità ma non ancora conclusi come percorsi triennali.

Pertanto risulta possibile proporre all'interno dello stesso intervento più figure o indirizzi (o profili regionali), ribadendo, come sopra precisato, che l'allievo conseguirà al termine una qualifica con un solo indirizzo - ove previsto -, o fatti salvi i casi espressamente indicati in Appendice 2 o Appendice 3.

Infine si evidenzia che avendo rilevato incongruenze tra l'indice delle figure e la scheda descrittiva della singola figura di operatore o tecnico nel Repertorio 2019, stante le indicazioni fornite da Tecnostruttura deve intendersi prevalente la denominazione utilizzata per la scheda descrittiva. Infatti il verbale del 21 novembre 2019 del Coordinamento Tecnico su Manutenzione e aggiornamento del Repertorio IeFP ha evidenziato "alcuni refusi contenuti nelle tabelle di indice delle figure di operatore e tecnico allegate all' Accordo del 1° agosto 2019, che reca denominazioni diverse da quelle delle schede degli standard formativi. Sono queste ultime denominazioni che fanno fede".



Sezione 7: Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto.

Sezione 7.1: Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto

I requisiti di ammissibilità sono i seguenti:

- **Termini:** rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal Bando.
- **Modalità:** rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal Bando.
- **Documentazione:** completa e corretta redazione della documentazione richiesta.
- **Requisiti soggettivi del soggetto proponente:** sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal Bando. Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accreditamento.
- **Partenariato:** rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti) o vietati.
- **Destinatari:** corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal Bando.
- **Durata e Articolazione:** coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel Bando, corretta localizzazione dell'intervento.
- **Parametri di costo:** rispetto dei parametri di costo indicati nel Bando.

I requisiti di cui sopra, in ragione delle potenziali risorse PNRR, devono inoltre integrarsi con i seguenti ulteriori requisiti:

- coerenza dei risultati attesi anche in relazione agli indicatori adottati per i target della misura;
- rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili in materia di trasparenza e contrattualistica pubblica; uguaglianza di genere e pari opportunità; tutela dei diversamente abili;
- aderenza alle indicazioni fornite nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR;
- coerenza degli obiettivi dei progetti con i target e milestone previsti nella Componente e nell'Investimento del PNRR;
- rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;
- redazione del format di autodichiarazione (Allegato A).

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

Sezione 8: Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione dei progetti

Sezione 8.1: Risorse disponibili e vincoli finanziari

L'azione oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva è finanziata con fondi statali ripartiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comprese per quota parte risorse PNNR qualora disponibili e stimabili in un 25% dell'importo previsto.

Va evidenziato che il punto 6.2 Complementarità dei Programmi delle *Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (iefp) e di istruzione e formazione tecnica superiore*



(ifts) in modalità duale espressamente prevede che “le Regioni e Province autonome potranno integrare con le risorse nazionali e comunitarie il finanziamento del PNRR per l’Investimento 1.4 “Sistema duale”, alla luce di quanto previsto e specificato dalla Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze (Servizio Centrale per il PNRR) n. 33 del 31/12/2021 nella quale, con particolare riferimento al concetto di “cumulo”, si precisa che tale termine “si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento” e, di seguito, specifica ulteriormente che “è pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (**divieto di doppio finanziamento**)”.

Le poste finanziarie sufficienti a finanziare i primi anni dei percorsi triennali di istruzione e formazione nella sezione comparti vari e nella sezione benessere, vengono quantificate provvisoriamente in euro 25.608.870,00.

Qualora si renderanno disponibili le risorse statali previste dal *Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione 5 componente 1 investimento 1.4 sistema duale* il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà adottare modifiche negli impegni di spesa.

Il valore attuale delle unità di costo standard per attività di formazione iniziale è stato determinato mediante tabelle standard di costi unitari (in seguito UCS) approvate con DGR n. 671 del 28.4.2015 ai sensi dell’art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Si ritiene opportuno provvedere all’adeguamento degli importi delle suddette UCS, utilizzando, in conformità alla metodologia prevista dalla citata DGR n. 671/2015, il coefficiente di rivalutazione monetaria ISTAT ed in particolare l’indice FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei tabacchi) per il periodo intercorrente fra la data di approvazione della DGR 671/2015, ossia il 28.4.2015, e il 31.12.2021.

Gli indici di rivalutazione per il periodo in esame, ricavabili dalle tabelle ISTAT*, indicano un coefficiente di rivalutazione pari a 1,062, ossia un incremento del 6,2%.

I nuovi importi individuati, applicando tale coefficiente di rivalutazione, sono i seguenti:

	UCS ORA FORMAZIONE			UCS ALLIEVO		
	EDILIZIA	BENESSERE	COMPARTI VARI	EDILIZIA	BENESSERE	COMPARTI VARI
VALORE INIZIALE	72,00	77,50	85,00	812,00	462,00	403,50
IMPORTO RIVALUTATO SECONDO ISTAT (+6,2%)	76,46	82,31	90,27	862,34	490,64	428,52
ARROTONDAMENTI - VALORE FINALE	76,00	82,00	90,00	862,00	491,00	429,00

*per la rivalutazione è stato utilizzato lo specifico servizio disponibile all’indirizzo <https://rivaluta.istat.it/>

Si precisa che gli importi così calcolati sono da considerare comprensivi delle azioni di consulenza individuale attivate durante il percorso formativo (ex COI).

Pertanto, il contributo pubblico massimo assegnato a ciascun progetto viene calcolato applicando le seguenti Unità di Costo Standard regionale, fatte salve eventuali riparametrazioni previste:

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Direttiva per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi di primo anno di IeFP Sistema DUALE
Comparti vari e Benessere



SEZIONE 1: COMPARTI VARI	
RISORSE STANZIATE	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI
Euro 20.582.280,00	<p>Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori: UCS oraria = 90,00 euro per ora corso di attività formativa d'aula UCS oraria = 90,00 euro per ora di attività in alternanza simulata o in azienda (formazione aziendale in apprendistato o in alternanza) UCS allievo = 429,00 euro per allievo.</p> <p>Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 90,00 * monte ore + contributo pubblico allievo = 429,00* n. allievi (nel limite massimo di € 8.580,00)</p>

SEZIONE 2: BENESSERE	
RISORSE STANZIATE	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI
Euro 4.645.000,00	<p>Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori: UCS oraria = 82,00 euro per ora corso di attività formativa d'aula UCS oraria = 82,00 euro per ora di attività in alternanza simulata o in azienda (formazione aziendale in apprendistato o in alternanza) UCS allievo = 491,00 euro per allievo.</p> <p>Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 82,00 * monte ore + contributo pubblico allievo = 491,00* n. allievi (nel limite massimo di € 9.820,00)</p>

Le risorse destinate all'iniziativa ammontano complessivamente ad € 25.227.280,00.

In caso di adesione al PNNR, la copertura finanziaria prevista sarà il 25 % del progetto in quanto le Linee guida citate prevedono per l'Alternanza simulata degli iscritti al I anno dal 15% al 25% del monte ore del percorso del primo anno di IeFP (990 ore), le uniche ad essere oggetto di finanziamento nel programma in questione; una volta perfezionata la procedura di adesione gli interventi oggetto del presente avviso saranno pertanto finanziati per quota parte dall'Unione europea - Next generation EU, per un importo massimo di euro 6.306.820,00.

Le Regioni e Province autonome possono infatti integrare con le risorse nazionali e comunitarie. Il cosiddetto cumulo di risorse per il PNRR è anche richiamato dalla circolare del MEF (n. 33 del 31/12/2021).



Sezione 8.1.1: Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- testi scolastici.
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Nel sito ufficiale della Regione, è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione" che dovrà essere consegnato a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell'orario scolastico.

Sezione 8.1.2: Parametri aggiuntivi

Convitto: limitatamente alle istanze presentate per la sola sezione 1, riferite alle attività del comparto alimentare e ristorazione svolte in regime di convitto e per le sole ore di formazione teorica, sarà riconosciuto, nell'ambito dell'importo quantificato al punto 14, il parametro ora/corso aggiuntivo di euro 13,00, per un importo massimo di euro 64.350,00 previsto per tutti gli interventi FI/Q1T.

In caso di domande eccedenti le risorse saranno preferite le sedi già oggetto di riconoscimento del parametro nelle annualità precedenti.

Sezione 8.2: Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 30 settembre 2022 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.

Il percorso deve concludersi entro il 31/08/2023.

Sezione 9: Spese ammissibili

La spesa per essere considerata ammissibile deve risultare coerente con le finalità previste dall'intervento e rispettare i vincoli definiti secondo la Missione, la Componente e l'Investimento PNRR citata.



Per le tipologie di spesa finanziabili per la realizzazione degli interventi, si dovrà fare riferimento alla normativa nazionale e comunitaria oltre al TUB e alle indicazioni che saranno fornite nel documento “Linee guida alla progettazione” che sarà predisposto dalla Direzione formazione e istruzione per aiutare i richiedenti nella compilazione del budget previsionale e quindi nella spesa attuativa.

Si richiamano le disposizioni in materia di costi del personale stabilite dalle circolari RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 e n. 6 del 24 gennaio 2022, ove applicabili.

L’importo dell’IVA è rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente.

Si può far riferimento all’art. 15 c. 1 del DPR 22/2018 per i fondi SIE 2014-2020, secondo cui “l’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento”.

Come anche precisato nelle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 “tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi”.

Sezione 10: Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve, quindi, avvenire tramite l’applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato.

Ai fini dell’utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la procedura di seguito descritta.

Passaggio 1 (passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati¹)

- Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per l’accesso all’applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.
- Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

Passaggio 2

- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>; un’apposita guida alla progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l’applicativo si compone.
- Occorre selezionare “Inserimento Nuova domanda”; selezionare il Programma operativo nei termini che saranno precisati nell’emanando Decreto Direttoriale sulla Guida alla Progettazione, cliccare “Nuova Domanda”, proseguire con “Domanda di ammissione”, scegliere “DMP “Azioni nell’ambito dell’Istruzione

¹ Per i soggetti in fase di accreditamento, va richiesta l’attribuzione di nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata, al fine di ottenere il codice che identifica l’ente nella banca dati regionale.
<http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori> - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati.



e Formazione professionale. AF 2022/2023”, prosegui poi cerca e scegli il bando con la DGR relativa al primo anno di IeFP e alla sezione idonea al progetto che si intende presentare per l’AF 2022-2023: “AF 2022/2023 – Percorsi primo anno IeFP – sezione” (comparti vari o benessere).

- Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto² e apporre nel file scaricato la firma digitale.
- Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

Passaggio 3

- Presentazione della istanza e del progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) **entro e non oltre le ore 13,00 del ventesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, attraverso l’applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato, pena l’inammissibilità. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo
- Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.
- A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:
- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla Direttiva.

Si evidenzia inoltre che:

- il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto;
- non è prevista la presentazione cartacea della Domanda.

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:

- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative firmata digitalmente;
- moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner;
- quant’altro previsto e precisato nell’emananda “Guida alla progettazione”.

Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all’assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione. In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il

² In regola con la normativa sull’imposta di bollo.



pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno (“bollo”).

Nel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

La Direzione Regionale Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041/279 5061 – 5090 – 5099 – 5153 - 5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

È inoltre possibile inviare domande e quesiti tramite il nuovo sistema sperimentale di Quesiti on line disponibile al link <https://supportoformazione.regione.veneto.it/quesiti>, selezionando come destinatario formazione-iniziale@regione.veneto.it. Una volta inviata la domanda, il richiedente riceverà un messaggio dall’account Moduli Google, con il riepilogo delle informazioni fornite.

Il quesito verrà preso in carico dagli uffici selezionati e la risposta verrà inviata via e-mail dall’account denominato Quesiti on Line. Inoltre, per quesiti di tipo contenutistico è possibile inviare una richiesta all’indirizzo e-mail formazione-iniziale@regione.veneto.it. Le domande devono pervenire in tempo utile per la risposta e comunque almeno 7 giorni prima della scadenza del bando.

Qualora venisse evidenziato l’interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle faq in:

<https://supportoformazione.regione.veneto.it/bandi/fi>.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell’Unione Europea, riguardanti la materia.

Vista la procedura di presentazione in SIU si raccomanda di predisporre il caricamento per tempo, evitando per quanto possibile di procedere in prossimità della scadenza come sopra definita.

Sezione 11: Modalità di valutazione e approvazione della domanda

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati tengono conto dei risultati delle precedenti attività realizzate in adesione a precedenti avvisi relativi a percorsi IeFP in modalità duale.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all’ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.



Vengono previste 2 distinte graduatorie di finanziabilità per gli interventi di ogni annualità nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2022-2023, una per ciascuna sezione e quindi:

- sezione 1 - comparti vari primo anno
- sezione 3 – benessere primo anno

Sezione 11.1: Griglia per la scheda di valutazione

Per la valutazione delle proposte progettuali si considera la seguente griglia valutativa:

PARAMETRO 1	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
	<ul style="list-style-type: none"> • Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; • grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo); • creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita occupazionale; • circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; • accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 2	OBIETTIVI PROGETTUALI	LIVELLO	MAX PUNTI
	<ul style="list-style-type: none"> • Grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 3	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI



	<ul style="list-style-type: none"> • Grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando; • qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; • qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 4	METODOLOGIE	LIVELLO	MAX PUNTI
	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione dell'intervento; metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti; • modalità di valutazione e monitoraggio degli interventi previsti; • figure professionali utilizzate nell'intervento. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	PARTENARIATO	LIVELLO	MAX PUNTI
	Qualità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> • coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; • presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. • Quantità dei partner: • Numero di partner coinvolti. 	Insufficiente	0 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 6	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	LIVELLO	MAX PUNTI
		0%	0 punti



	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di avvio dei progetti calcolata sulla base dei risultati del Piano annuale di formazione iniziale A.F. 2021/22 sia in modalità ordinamentale che sperimentale.	1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti
	Grado di efficacia da parte del Soggetto proponente nell’inserimento a 12 mesi dalla conclusione dell’intervento dei qualificati che hanno frequentato un percorso di IeFP nell’ambito dei bandi DDGR nn. 853/2019 e 854/2019: scostamento del dato risultante a 12 mesi dalla somma del tasso di occupazione, del tasso di tirocinanti e del tasso di rientro nell’istruzione rispetto alla media regionale (rf. Progetto placement). Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alle DDGR considerate l’indice sarà collocato nella fascia da 0% a 10%.	LIVELLO	MAX PUNTI
		Sotto la media regionale	0 punti
		Da 0% a 10%	1 punto
		Da 11%-15%	2 punti
		Da 16%-20%	3 punti
		Da 21%-30%	4 punti
		Oltre il 30%	5 punti
PARAMETRO 7	QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	LIVELLO	MAX PUNTI
	Qualità di realizzazione dell’attività di formazione iniziale pregressa rilevata dai dati consolidati del 2020-2021 (assenza di controlli di primo livello conclusi con esito irregolare, assenza di provvedimenti di sospensione dall’accreditamento pregressi, questionari di gradimento somministrati regolarmente e che abbiano riportato una valutazione complessiva uguale o superiore alla media delle valutazioni riportate da tutti gli OdF) o del 2019/20 (assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico).	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

Precisazioni

- Ai fini della validazione della progettazione relativa a percorsi formativi di primo anno per il conseguimento della qualifica professionale finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, introdotto dall’art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri da 1 a 4 sopra indicati comporta l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione dei finanziamenti.
- Per il parametro “Grado di realizzazione attività pregressa”, ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti come soggetto proponente o partner operativo nell’ultima annualità formativa, viene assegnato un punteggio per il grado di efficacia forfettario (fascia da 0% a 10%).



- Per il parametro “Qualità di realizzazione attività pregressa” ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti come soggetto proponente o partner operativo in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- Per il parametro “Grado di realizzazione attività pregressa” ed il parametro “Qualità di realizzazione attività pregressa” nel caso di progetti presentati da soggetti proponenti che hanno maturato esperienza come partner operativi, deve essere attribuito il punteggio relativo al soggetto proponente o alla sede rispetto al cui partenariato hanno acquisito l’esperienza richiesta.

Sono finanziati interventi di primo anno nell’ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2022/23 in ordine decrescente in base al punteggio del progetto per graduatoria di sezione, fino ad esaurimento delle risorse

Sezione 11.2: Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell’istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Sezione 11.3: Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

Sezione 12: Obblighi del soggetto beneficiario

Nel presentare i progetti i soggetti richiedenti accettano gli obblighi previsti dalla presente Direttiva, dalla normativa ivi richiamata e dal Testo Unico dei Beneficiari.

A titolo di esempio, non esaustivo, si ribadiscono alcuni degli obblighi previsti:

- comunicazione dell’avvio delle attività;
- adozione di un’apposita codificazione contabile informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto;
- adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria;
- azioni di controllo di gestione e di controllo amministrativo-contabile previsti dalla legislazione nazionale applicabile;



- presentazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi;
- rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto;
- rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione;
- rispetto dell'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto;
- conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici, come previsto dal Testo unico dei beneficiari;
- rispetto dell'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili.

Tra gli obblighi del soggetto beneficiario è inoltre ricompresa l'alimentazione degli indicatori comuni previsti dal Regolamento delegato UE 2106/2021 e, per quanto riguarda il sistema duale, gli indicatori comuni relativi a:

- 11. Numero di persone che hanno un lavoro o che cercano un lavoro (donne; uomini) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<)
- 14. Numero di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni che ricevono sostegno (donne; uomini)
- 10. Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione (donne; uomini) (età 0-17; 18-29; 30-54; 54<)

Il richiedente deve inoltre all'atto della domanda trasmettere la dichiarazione di cui all'Allegato A (**AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEI PRINCIPI PREVISTI PER GLI INTERVENTI DEL PNRR**) AL PRESENTE DOCUMENTO.

Sezione 12.1: Monitoraggio

In adesione all'intervento PNRR - investimento missione 5 - componente 1 - investimento 1.4 "sistema duale", la Regione dovrà far pervenire, nei tempi previsti dal cronoprogramma indicato dal MLPS i dati di monitoraggio che dovranno confluire, annualmente, in un documento di sintesi, a cura della Regione, che giustifichi analiticamente le attività svolte con il sistema duale, comprensivo dei dati integralmente anonimizzati e completi. Gli enti beneficiari pertanto saranno tenuti a fornire gli elenchi relativi a iscrizioni ammissioni agli anni successivi e "relevant certification" per il tramite dei gestionali in uso alla Regione Veneto, a pena di revoca del contributo; sussiste infatti per beneficiare delle risorse PNRR l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente

La conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione Responsabile dell'Investimento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.

Tempistiche, standard e modalità di conferimento dei dati di monitoraggio saranno oggetto di intesa tra il Ministero del Lavoro e le Regioni e Province autonome nell'ambito dell'Osservatorio del Programma Duale e dovranno



prendere in considerazione anche eventuali ulteriori adempimenti richiesti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le risorse sono pertanto subordinate alla corretta trasmissione dei dati richiesti alla Regione, nel rispetto dei tempi previsti.

Sezione 12.1.1: Successive modifiche e azioni di supporto al raggiungimento del Target PNRR

Nell'ambito del PNRR il mancato raggiungimento del Target finale è una condizione che si ripercuote sull'intero piano e pertanto è essenziale mettere in campo azioni di monitoraggio per la rilevazione delle criticità al fine di individuare e attuare tempestivi interventi correttivi

A tal fine sarà costituito a livello nazionale un Osservatorio del Programma Duale, con composizione paritetica MLPS e Coordinamento Regioni e Province autonome e con il supporto delle rispettive strutture tecniche, (ANPAL, ANPAL Servizi, INAPP e Tecnostruttura), anche al fine di orientare e coordinare le azioni di tutoraggio in favore delle amministrazioni regionali in ritardo nell'attuazione del dell'Investimento PNRR "Sistema Duale"

Date le caratteristiche proprie dell'Investimento "Sistema duale" del PNRR, le Linee Guida potranno essere soggette a successive modifiche dovute a eventuali atti formali introdotti dalla Commissione europea, dalla Cabina di Regia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Servizio centrale per il PNRR istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Unità di Missione del PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le suddette modifiche saranno a cura dell'Osservatorio del sistema duale previa approvazione in Conferenza Stato-Regioni.

Ne consegue che ulteriori indicazioni in merito alla gestione e al monitoraggio potranno essere fornite ad integrazione in data successiva.

Sezione 12.2: Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche

L'art. 35 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'impresa, l'art. 35 prevede che le succitate informazioni siano pubblicate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato; qualora, invece, l'impresa sia tenuta a redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis codice civile, o il soggetto beneficiario non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede che le succitate informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali.

Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000, a



cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

Sezione 12.3: Altri obblighi derivanti dall'utilizzo di risorse PNRR

I soggetti individuati come beneficiari saranno tenuti al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dall'adesione all'utilizzo delle risorse PNRR così come indicato dalle Linee guida o altri documenti tecnici che saranno emanati dall'Unità di Missione PNRR o da altre strutture di riferimento, nonché dal "Documento di programmazione regionale dell'offerta formativa "sistema duale" finanziata a valere sul PNRR".

Ogni eventuale modifica o integrazione dell'Avviso sarà pubblicata sul sito web regionale.

Sezione 12.4: Altre condizioni previste dall'utilizzo di risorse PNRR

Qualora i progetti vengano ammessi alla finanziabilità delle risorse PNRR essi saranno soggetti agli ulteriori principi/obblighi generali del PNRR ulteriori a quanto già previsto dal Testo unico dei beneficiari, dalle norme comunitarie nazionali e regionali citate al punto 1 della presente Direttiva Riferimenti legislativi e normativi quali:

- il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241
- la conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato (non costituiscono infatti aiuti di Stato)
- il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati
- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione

Si ribadisce pertanto che i progetti presentati prevedono la possibilità di cofinanziamento, ma l'architettura del piano di spesa e rendicontazione prevede la totale esclusione di altre fonti di finanziamento europeo, nazionale o regionale a copertura degli stessi costi (doppio finanziamento).

Sezione 13: Modalità di gestione degli interventi

Sezione 13.1: Premessa

Nelle more dell'adozione del nuovo Testo Unico dei beneficiari -TUB, che sarà perfezionato per l'attuazione del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, le attuali disposizioni di cui al TUB, sopra richiamato, continuano a rappresentare la regolamentazione anche per le azioni di cui al presente provvedimento, fatte salve eventuali incompatibilità con la nuova regolamentazione comunitaria e fermo restando quanto diversamente stabilito nella presente direttiva.

Nel Testo unico beneficiari ogni riferimento allo "stage/tirocinio" deve intendersi sostituito con "formazione in azienda".



Inoltre, limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

Sezione 13.2: Disposizioni generali – Adempimenti dei beneficiari

La lettera k del punto 1.3 delle Disposizioni Generali del TUB viene sostituito con il seguente:

k. non utilizzare i destinatari degli interventi per attività di produzione aziendale durante le ore di formazione esterna, sotto qualunque forma e modalità, sia a titolo oneroso che gratuito, a pena di revoca del contributo fermo quanto previsto dalla Direttiva.

Sezioni 13.2.1: CUP

È fatto obbligo la richiesta del Codice Unico Progetto (CUP di progetto) e conseguentemente l'indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili come disciplinato nel punto 3.3 del TU dei Beneficiari. Il CUP sarà attribuito ai singoli progetti che risulteranno finanziabili in capo agli enti beneficiari.

Sezione 13.3: Adempimenti in materia di pubblicità e informazione

L'intero punto del TUB viene sostituito con il seguente.

I soggetti attuatori sono tenuti a informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che il progetto del sistema formativo duale è finanziato con risorse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del PNRR;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi Decreto 22 maggio 2018 "Recepimento dell'Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61".

Le modalità di pubblicizzazione devono essere adeguate alle dimensioni e alla tipologia del target, ossia devono tendere a raggiungere il maggior numero di potenziali destinatari.

Devono comunque essere garantite forme minime di pubblicizzazione, come la pubblicazione sul sito web pubblico, del titolare del progetto, ed eventualmente del partner incaricato della specifica attività.

In ogni caso, la pubblicizzazione deve essere pianificata in modo da garantire la diffusione del messaggio ai potenziali destinatari per un periodo di almeno 20 giorni continuativi.

Gli interventi informativi e pubblicitari devono essere coerenti con il piano di comunicazione della Regione del Veneto.

Tutti gli interventi di comunicazione, informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico, devono rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 e recare i seguenti loghi:



- Unione europea - NextGenerationEU (utilizzando la dichiarazione “finanziato dall’Unione europea - NextGenerationUE) nel caso di successiva ammissione al finanziamento PNRR
- Repubblica Italiana – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- Regione del Veneto.

Pertanto nel caso di utilizzo di finanziamenti derivanti dal PNRR dovrà essere esplicito il riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU ed il logo dell’Unione europea. Inoltre gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 non solo prevedono l’utilizzo del logo dell’Unione europea, ma anche un’adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.

Inoltre, l’Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. Il logo dovrà essere utilizzato dall’Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. L’utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link <https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-FORMAZIONE>

In tale guida, è indicato il corretto utilizzo del logo nei contesti promozionali.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR 2120/2015 e s.m.i.

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, potrà essere ricondotta alla fattispecie della irregolare registrazione e controllo delle attività, con le conseguenze previste al punto “Decurtazioni, revoche e sospensioni cautelative del finanziamento”.

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

Sezione 13.4: Inserimento partecipanti dopo avvio del progetto/intervento e riconoscimento crediti

Il punto del TUB è integrato con il seguente testo.

Le iscrizioni ai percorsi triennali successive all’avvio dovranno essere comunicate alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall’elenco allievi, con particolare attenzione nel caso di iscrizioni successive alla scadenza del primo quarto del monte ore riferito alla formazione presso la Scuola della formazione professionale.

Si ricorda inoltre che sui passaggi tra sistemi, sono previste:

- le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 427 del 22 maggio 2018 “Recepimento dell’Accordo, sancito nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/ CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61” o successive disposizioni specifiche;
- le disposizioni dell’art. 6 del DPR 257/2000 la valutazione dei crediti concernenti le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nell’esercizio dell’apprendistato,



per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione ai fini dell'accesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore;

- altre modalità di accertamento previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione regionale.

Sezione 13.5: Gestione delle attività formative

Il punto è integrato con il seguente testo.

In base alla DGR 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvisi diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.

Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale un calendario orario per le lezioni future che copra almeno una settimana di lezione.

Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine massimo consentito.

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.

Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.

Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

L'attività didattica (eccetto le esperienze formative in azienda, e nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro minorile) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

Deve essere prevista una pausa di almeno 10 minuti, se l'orario giornaliero supera le 4 ore; il periodo di pausa non rientra nel calcolo dell'ora di lezione.

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.



I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.

È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.

Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

Visite di studio/aziendali/didattiche

È consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale.

L'Alternanza simulata peraltro incentiva percorsi di apprendimento e/o orientamento nell'ambito di visite in contesti produttivi aziendali, di norma, rivolti ad allievi di età inferiore ai 15 anni di età, definiti a partire dalle prassi consolidate con la sperimentazione duale nella prospettiva di una progressiva modellizzazione dei percorsi.

I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata ferialle.

La visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.

Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.

La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.

Sulla scorta di tale valutazione la Direzione Formazione e Istruzione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.



Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

Esercitazioni pratiche

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

- competizioni tra diversi istituti scolastici,
- iniziative di interscambio con istituti anche stranieri,
- giornate di scuola aperta,
- partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
- esercitazioni dimostrative,
- partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
- saggi di fine anno,

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.

L'esercitazione, anche se svolta con frazionamento del gruppo classe in gruppi o turni di lavoro, può essere conteggiata per massimo 8 ore giornaliere e deve essere garantita la presenza di un docente; nel caso che la partecipazione riguardi un singolo allievo o un gruppo limitato di allievi è consentito di riconoscere all'allievo le ore svolte (massimo 8 ore giornaliere) solo ai fini del monte ore personale.

Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate 15 giorni prima ed esplicitare chiaramente:

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni, qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata.

Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

Formazione a distanza (FAD) / e-learning

Anche alla luce delle esperienze e delle buone pratiche maturate durante l'emergenza pandemica, nell'ambito della progettazione dei percorsi è possibile prevedere il ricorso all'erogazione di servizi in modalità FAD/e-learning



secondo modalità e condizioni che saranno successivamente disciplinate, in ogni caso, coerentemente con la natura professionalizzante dei percorsi.

Sicurezza

La formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all'Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di allievi in formazione aziendale senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

Sezione 13.6: Variazione attività

Il punto del TUB viene così interamente sostituito.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.

Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale.

Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

Sezione 13.7: Monitoraggio

Il punto viene così integrato.

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso Scuole della Formazione professionale/Centri di Formazione Professionale accreditati.



Sezione 13.8: Adempimenti conclusivi

Il punto viene così integrato.

Scrutini

Per l'ammissione agli scrutini gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore di formazione³, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

È possibile concedere una deroga al 75% della frequenza, accordata dalla Regione per motivi debitamente giustificati e attestati. I casi possono riguardare:

- i partecipanti che abbiano deciso di ritirarsi prima del termine del percorso per cogliere l'opportunità di un contratto di lavoro o per accedere a un percorso diverso;
- gli iscritti che non sono stati in grado di completare con successo il percorso formativo in quanto costretti a ritirarsi anticipatamente a causa di specifiche motivazioni documentate e/o certificate (a titolo esemplificativo: malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza ecc.).

Occorre ricordare che in base all'art. 8 comma 3 del D.M. 12/10/2015 per l'ammissione agli scrutini gli allievi in apprendistato devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore di formazione presso la Scuola della formazione professionale e almeno il 75% delle ore di formazione in azienda, per gli apprendisti, o per almeno il 75% del monte ore per gli allievi in alternanza/PCTO o al primo anno non apprendisti.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli allievi agli scrutini spetta comunque al Consiglio di classe in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e dell'impegno didattico di ciascun allievo.

La dichiarazione sulla frequenza degli allievi sarà redatta sul modello regionale e allegata al verbale di scrutinio.

Gli allievi che abbandonino il percorso possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

Pertanto, tutti gli allievi deve in linea di massima prevedersi, ove possibile, il rilascio di una "relevant certification"; con tale espressione vengono ricomprese non solo l'acquisizione delle qualificazioni (qualifica, diploma etc ove previste o l'ammissione all'anno successivo) ma anche le attestazioni di competenze previste per le persone diversamente abili e le certificazioni annuali delle competenze acquisite, anche parziali in caso di mancata acquisizione della qualificazione o di mancata ammissione all'anno successivo, così come previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del D.Lgs 226/2005 che specifica quanto segue: "che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi".

Vedasi inoltre quanto già indicato al punto 6.a Certificazione finale - relevant certification.

³ Per gli allievi in apprendistato si applica l'art. 8 comma 3 del D.M. 12/10/2015; pertanto gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore di formazione presso la Scuola della formazione professionale e almeno il 75% delle ore di formazione in azienda



Entro 30 giorni dal termine del progetto il beneficiario inoltra alla struttura competente il pdf del verbale degli scrutini finali redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione Veneto) accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi.

Riconoscimento della qualifica

Il corso è ritenuto valevole ai fini del rilascio della qualifica solo allorché sia rispettata la durata prevista a progetto.

Sezione 13.9: Chiusura delle operazioni

Il punto viene così integrato.

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale dell'esame finale accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell'utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.

Sezione 13.10: Rendicontazione delle attività - presentazione dell'attestazione finale delle attività (rendiconto finale)

La frase "...L'attestazione finale delle attività realizzate e/o spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di riferimento..." viene sostituita con la seguente:

"L'attestazione finale delle attività realizzate e/o spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentata dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nella presente Direttiva."

Sezione 14: Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese

La gestione finanziaria dei progetti è così articolata:

Per le azioni del benessere si prevede una percentuale di anticipo, rispetto al contributo finanziato, pari al 40%. L'importo in conto anticipi è esigibile nel corso del corrente esercizio. Nel corso del successivo esercizio è possibile procedere alla richiesta di un ulteriore acconto intermedio sino ad un massimo del 30% rispetto al finanziamento accordato. Il restante 30% potrà essere erogato previa approvazione direttoriale dell'attestazione finale delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, con esigibilità nelle corse dell'esercizio 2024.

Per i comparti vari si prevede una percentuale di anticipo, rispetto al contributo finanziato, pari all'95%. L'importo in conto anticipi è esigibile nel corso del corrente esercizio. Non è prevista una quota a titolo di acconto intermedio mentre il saldo finale, pari al restante 5%, sarà erogato previa approvazione dell'attestazione finale delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, con esigibilità nel corso dell'esercizio 2024.

Ogni domanda di pagamento, da eseguirsi tramite procedura SIU, dovrà essere corredata da una nota di richiesta di pagamento, in regime di esclusione IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 633/1972 e s.m.i., completa di marca da bollo da Euro 2,00, fatti salvi i casi di esenzione, da assolversi, preferibilmente, in forma virtuale.



Al momento della presentazione delle istanze di pagamento relative ad anticipi e rimborsi intermedi dovranno essere contestualmente allegati apposite garanzie fideiussorie, redatte sul modello regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 573 del 01/07/2009, di importo almeno pari alle somme richieste.

Assolvimento virtuale del bollo e presentazione delle garanzie in formato digitale sono modalità raccomandate e preferibili, ancorché non obbligatorie rispetto alla tradizionale forma cartacea.

La fideiussione può essere rilasciata da Istituti di credito o bancari, società di assicurazioni regolarmente autorizzate, o da società finanziarie iscritte nel nuovo albo degli intermediari finanziari ex art. 106 Testo Unico Bancario di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, a favore della Regione del Veneto per la restituzione degli importi da questa erogati al beneficiario in relazione al finanziamento concesso.

Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno una stabile organizzazione nel territorio della Repubblica Italiana.

Al fine di rendere più semplice e tracciabile l'associazione di ciascuna garanzia rispetto al progetto garantito si raccomanda di evitare la presentazione di fideiussioni che siano a copertura contemporanea di più percorsi finanziati.

Le garanzie saranno svincolate dai rispettivi progetti garantiti con il decreto direttoriale di approvazione dell'attestazione finale, qualora il saldo dovuto risulti positivo o nullo. In caso di saldo negativo con conseguente disposizione di reintroito lo svincolo verrà effettuato dopo l'avvenuta restituzione a favore della Regione del Veneto, tramite utilizzo del portale della Regione del Veneto Mypay, collegandosi al link:

<https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html>, selezionando il beneficiario Regione del Veneto e la causale Restituzione contributi. Al fine di un agevole riscontro di avvenuto pagamento si raccomanda di inserire all'inizio della motivazione il riferimento al codice di progetto.

Il cronoprogramma della spesa potrà essere modificato in sede di adozione del provvedimento di impegno di spesa ai sensi art. 56 del D.Lgs. 118/2011, così come le modalità di liquidazione.

Sezione 15: Modifiche dell'avviso

Il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione è incaricato di dare attuazione al presente atto e ad adottare ogni ulteriore conseguente provvedimento che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente avviso.

Le modifiche non potranno essere di carattere sostanziale e non dovranno modificare la natura dell'avviso stesso.

Le modifiche saranno comunicate nelle forme previste e sul sito istituzionale della Regione Veneto.

Sezione 16: Modifiche/variazioni del progetto

Va precisato che le previsioni inerenti ai milestones e targets non possono essere oggetto di modifica.

Nei casi consentiti, per le modifiche/variazioni del progetto si deve far riferimento a quanto previsto dal Testo unico dei beneficiari.

Il punto Gestione delle attività: variazione attività ivi previsto viene così interamente sostituito.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Direttiva per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi di primo anno di IeFP Sistema DUALE
Comparti vari e Benessere



34598561



tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;

la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;

inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);

il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;

l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;

le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.

Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale.

Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

Sezione 17: Responsabile dell'Avviso

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i. è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

Sezione 18: Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE – GDPR) e della DGR n. 596/2018.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n. 8/2017 e s.m.i., L. n. 53/2003 ed il D.Lgs. n. 226/2005.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

Per la partecipazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva il soggetto richiedente deve dichiarare la presa visione dell'informativa sul conferimento e trattamento dei dati personali di cui all' Allegato B al presente documento.



Sezione 19: Meccanismi sanzionatori

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto partner di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.

I progetti presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner di progetto venisse posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria il progetto verrà considerato inammissibile.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che sia trascorso il periodo previsto dalla normativa vigente in tema di revoca.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'OdF.

Inoltre sono possibili riduzioni del contributo nei termini di cui al successivo punto 19.1

Sezione 19.1: Riduzione del contributo pubblico

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati inferiore al numero minimo previsto alla conclusione degli interventi non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo complessivo, in riferimento alla singola annualità di non raggiungimento del numero minimo.

Il numero massimo di allievi formati riconoscibili per progetto non può essere maggiore del numero ottenuto moltiplicando 20 studenti (pari al massimo finanziabile per intervento) per il numero di interventi. Da tale computo sono esclusi gli interventi che si concludono con un numero di allievi formati inferiore al minimo previsto.

Il contributo pubblico allievo viene riconosciuto solo con riferimento agli studenti che abbiano frequentato il 75% del monte ore di formazione.

Sezione 20: Potere sostitutivo

Sezione non applicabile al seguente avviso, essendo i beneficiari soggetti non Pubbliche Amministrazioni.

Sezione 21: Controversie e foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

Sezione 22: Avviso-rinvio

Per quanto non espressamente previsto dall'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché, alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.



Allegato A). Autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR



Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE DEL VENETO

PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO

MODELLO ESEMPLIFICATIVO DI AUTODICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEI PRINCIPI PREVISTI PER GLI INTERVENTI DEL PNRR

La/Il sottoscritto/a _____,

nato a _____, il _____,

CF _____, in qualità di organo titolare del potere di impegnare l'Amministrazione/legale rappresentante di _____,

con sede legale in Via/piazza _____, n. _____, cap. _____, tel. _____,
, posta elettronica certificata (PEC)

_____ ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo in relazione a progetti relativi al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 “SISTEMA DUALE”

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. che le attività oggetto della proposta di candidatura non sono finanziate da altre fonti del bilancio dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
2. che la realizzazione delle attività prevede il rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art.9 del Reg. (UE) 2021/241;
3. che la realizzazione delle attività prevede di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;



34598561



4. che la realizzazione delle attività è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove applicabili, ai principi del *Tagging* clima e digitale, della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
5. che l’attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili;
6. che la realizzazione delle attività prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
7. che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/240, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
8. di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;
9. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “ Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione” e di averne tenuto conto ai fini dell’elaborazione della proposta progettuale;
10. di essere a conoscenza che l’Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

e SI IMPEGNA a

- avviare tempestivamente le attività oggetto della proposta per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre all’Amministrazione centrale responsabile di intervento le eventuali modifiche al progetto;
- adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata⁴) e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

⁴ Es.: utilizzo di appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti



- effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale responsabile di intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso pubblico;
- rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "*finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU*" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241,
- comprovare il conseguimento dei *target e dei milestone* associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente; assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.

Si allega copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.mm.ii) (solo in caso di firma autografa)

Luogo e data _____

Nominativo e firma _____



Allegato B). Informativa sul trattamento dati e pubblicazione

1. Oggetto del Trattamento

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR, in seguito "Regolamento"), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, questo documento descrive le modalità di trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti e/o interessati a vario titolo alle iniziative finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nonché a tutte le attività a queste connesse tra cui l'interazione con i sistemi informativi di monitoraggio (sistema informatico ReGiS, messo a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi informativi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati) e la pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta [www.....](#) e [www.....](#)

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Disposizioni contenute nel del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF));
- LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
- Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) coordinato e aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal decreto di adeguamento d.l. 10 agosto 2018, n. 101, alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (General data protection regulation, c.d. GDPR Privacy);
- D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del d.l. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche.

2. Finalità del trattamento

I dati personali, trasmessi anche attraverso compilazione e inoltro di moduli, vengono trattati per rispondere alle richieste degli interessati, istruire un procedimento amministrativo (in questo caso la finalità viene perseguita durante tutta la fase di gestione della procedura di accesso alle agevolazioni, incluse quella endoprocedimentale,



procedimentale, istruttoria e di erogazione dell'agevolazione), oltre che per assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.

Conferimento dati nell'ambito delle iniziative PNRR

In ottemperanza alle disposizioni previste nel Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) e dal Decreto Legge 77 del 2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108

- al Soggetto attuatore è demandata l'attuazione dei singoli progetti finanziati nell'ambito del PNRR. Il Soggetto Attuatore è responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dei singoli interventi, della regolarità delle procedure e delle spese rendicontate a valere sulle risorse del PNRR, nonché del monitoraggio circa il conseguimento dei valori definiti per gli indicatori associati ai propri progetti;
- L'Amministrazione centrale titolare di interventi, per il tramite delle funzioni preposte, deve assicurare il monitoraggio e il presidio continuo dell'attuazione dei progetti, verificando da un lato l'avanzamento dei dati finanziari, di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme e dall'altro il livello di conseguimento di milestone e target, nonché di tutti gli ulteriori elementi informativi necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico ReGiS, messo a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR o di altri sistemi locali adottati per lo scambio elettronico dei dati coerenti con i requisiti tecnici e gestionali descritti al comma 4 dell'art. 3 del DPCM Monitoraggio. A tal fine, le stesse Amministrazioni centrali sono chiamate, per i progetti di propria competenza, ad assicurare registrazione, raccolta, validazione e trasmissione dei dati di monitoraggio, ivi inclusi quelli rilevati dai soggetti attuatori, delle agevolazioni finanziarie concesse nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ad assicurare la registrazione, la conservazione, la tracciabilità e l'affidabilità dei dati oggetto d'osservazione.

Tipologie di dati conferiti

Per realizzare gli adempimenti sopra descritti, i Soggetti Attuatori sono chiamati a svolgere una costante e completa attività di rilevazione dei dati afferenti ai progetti finanziati, registrando le informazioni ricomprese nel set minimo di dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale da raccogliere, conservare e trasmettere, individuato all'interno del Protocollo Unico di Colloquio v. 2.2 di novembre 2020 e s.m.i. di cui alla Circolare MEF n. 18 del 30 aprile 2014 revisionato sulla base delle specificità attuative del PNRR e comunicato tramite apposita nota circolare del Servizio Centrale per il PNRR.

A titolo non esaustivo si indicano le principali informazioni oggetto di rilevazione:

- dati anagrafici del progetto e classificazioni identificative, quali CUP, CIG, identificativo del progetto, riferimenti alla Missione/Componente/Misura di riferimento, identificativo del Soggetto attuatore, tipologia di progetto, localizzazione;
- dati relativi ai soggetti coinvolti nell'attuazione, quali i Soggetti attuatori, realizzatori, destinatari degli interventi, incluso codice fiscale e/o partita IVA;
- dati finanziari, quali importo finanziato, eventuali altre fonti di finanziamento, quadro economico e relative voci di spesa, impegni contabili, impegni giuridicamente vincolanti, spese, pagamenti, recuperi, trasferimenti erogati;
- dati procedurali, quali cronoprogramma e step relativi alle diverse procedure di gara (es: affidamento lavori, acquisto beni e servizi) con indicazione della relativa tempistica e delle pertinenti voci di spesa;
- dati fisici, (previsti e realizzati) quali indicatori di output (progressi compiuti) e di outcome (effetti generati) attraverso la valorizzazione di un set di indicatori specifico e la raccolta e catalogazione di documentazione a supporto;
- livello di conseguimento di milestone e target, per gli interventi che concorrono al loro raggiungimento;



- dati relativi all'aggiornamento trimestrale relativo all'analisi degli scostamenti per ciascuna M&T prevista nel Piano;
- elementi utili alla verifica del contributo all'obiettivo digitale e all'obiettivo sulla mitigazione del cambiamento climatico;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do No Significant Harm (DNSH)";
- atti e documentazione probatoria dell'avanzamento attuativo di progetto.

AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DI INTERVENTI PNRR

Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR

SOGGETTO ATTUATORE

Soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR.

Amministrazioni centrali, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed Enti locali a cui, sulla base delle competenze istituzionali e tenuto conto del settore di riferimento e della natura dell'intervento, è demandata l'attuazione dei singoli progetti finanziati nell'ambito del PNRR

SOGGETTO REALIZZATORE O SOGGETTO ESECUTORE

Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici)

SOGGETTO DESTINATARIO

Soggetto destinatario finale dei fondi (es. Impresa, individuo, famiglia, amministrazione pubblica ecc.).

3. Soggetti del trattamento

La Giunta Regionale del Veneto, con sede in: Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901 è il Titolare del trattamento⁵ dei dati personali forniti dai soggetti coinvolti e/o interessati a vario titolo alle iniziative finanziate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2021, Delegato al trattamento è il Dirigente della Direzione Formazione e Istruzione, dott. Massimo Marzano Bernardi (Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia (VE) - Tel. 041/2795013-5019-5031-5094 - Fax 041/2795085 e-mail: formazioneistruzione@regione.veneto.it , PEC: formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it pagina istituzionale: <https://www.regione.veneto.it/privacy>

⁵ Il Titolare del trattamento è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali" (art. 4, par. 1, n. 7) Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).



Il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati potrà essere effettuato dal personale appositamente od occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, da società, enti o soggetti nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, che, per conto del Titolare del trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di supporto adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati nonché da soggetti incaricati di fornire soluzioni IT per la gestione delle attività di sviluppo e manutenzione del sito.

4. Modalità del trattamento ed ambito di diffusione dei dati trasmessi

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e vengono acquisiti e conservati con l'ausilio di sistemi e strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, ovvero da soggetti pubblici e organi di controllo per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, Unità di Audit, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc.).

REGOLAMENTO (UE) 2021/241

ART. 22 "TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE"

PARAGRAFO 2) LETT D)

“ai fini dell'audit e del controllo e al fine di fornire dati comparabili sull'utilizzo dei fondi in relazione a misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza, raccogliere le seguenti categorie standardizzate di dati, nonché garantire il relativo accesso:

- i) il nome del destinatario finale dei fondi;
- ii) il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;
- iii) il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- iv) un elenco di eventuali misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza con l'importo totale del finanziamento pubblico di tali misure e con l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito del dispositivo e di altri fondi dell'Unione”

PARAGRAFO 3)

“I dati personali di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, sono trattati dagli Stati membri e dalla Commissione esclusivamente ai fini dello svolgimento, e per la durata corrispondente, delle procedure di scarico, audit e controllo dell'utilizzo dei fondi in relazione all'attuazione degli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1. Nel quadro della procedura di scarico



della Commissione, conformemente all'articolo 319 TFUE, il dispositivo è soggetto agli obblighi di informazione nell'ambito delle relazioni integrate in materia finanziaria e di responsabilità di cui all'articolo 247 del regolamento finanziario e, in particolare, è oggetto di un capitolo separato della relazione annuale sulla gestione e il rendimento.”

5. Base giuridica del trattamento

La liceità del trattamento dei dati personali trova fondamento (i) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del GDPR, nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato (es. in fase di gestione di attività operative volte a garantire l'eventuale erogazione di contributi o ai fini della gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali); (ii) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del GDPR, nell'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta l'Amministrazione (es. in fase di gestione dell'attività istruttoria o in fase di comunicazione dei dati in adempimento ai generali obblighi di trasparenza); (iii) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del GDPR e dell'articolo 2-sexies del Codice privacy, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (es. nell'esecuzione delle attività di monitoraggio, analisi, ricerca e nell'esecuzione di attività di comunicazione e promozione relativamente all'attività istituzionale).



D. Lgs 196/2003 e s.m.i., art. 2-sexies - Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante: si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.

Base giuridica per la pubblicazione e diffusione web

Si illustrano di seguito alcuni obblighi di pubblicazione disciplinati dal d.lgs. 33/2013, tenendo conto delle principali modifiche e integrazioni introdotte dal d.lgs. 97/2016.

Ai sensi dell'art 26 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33 (come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 97/2016), le pubbliche amministrazioni sono obbligate alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.



D.L. 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (come modificato dall'art. 23 del D.lgs. n. 97/2016)

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

6. Pubblicazione di dati personali ulteriori

Le amministrazioni, in una logica di piena apertura verso l'esterno, possono pubblicare "dati ulteriori" oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge. La loro pubblicazione è prevista dalla l. 190/2012 (art. 1, c. 9, lett. f) e dall'art. 7-bis, c. 3 del medesimo d.lgs. 33/2013, laddove stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti, anche in assenza di una specifica previsione di legge o regolamento, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

LIMITI AL "RIUTILIZZO" DEI DOCUMENTI PUBBLICATI

In ottemperanza a quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali, i soggetti pubblici inseriscono nella sezione "Amministrazione trasparente" un alert generale con cui informano il pubblico che i dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (...), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali».



7. Tempo di conservazione dei dati

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

8. Luogo del Trattamento

I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede del CED della Direzione ICT e Agenda Digitale sita in Centro Vega - Palazzo Lybra, Via Pacinotti 4 - 30175 Marghera - Tel. 041 279.2202-2204 - e-mail: ictagendadigitale@regione.veneto.it - PEC: ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it)

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.

Dichiarazione di presa visione dell'informativa sul conferimento e trattamento dei dati personali

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ avendo acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e degli Artt. 13-14 del GDPR attraverso la presa visione del documento "Informativa sul conferimento e trattamento dei dati personali e sulla pubblicazione degli elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta" pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente/Amministrazione

DICHIARA

di essere stato adeguatamente informato riguardo al trattamento dei propri dati personali per i fini indicati nella stessa.

Firma del dichiarante



APPENDICE 1 - INTERVENTI DI PRIMO ANNO: ARTICOLAZIONE DIDATTICA

Primo anno (990 ore)

<p>Formazione diretta al conseguimento delle Competenze di Base della IeFP, comprensive delle competenze degli assi culturali dell'obbligo di istruzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>competenze alfabetiche funzionali - comunicazione</i> • <i>competenza linguistica (lingua straniera)</i> • <i>competenze matematiche, scientifiche e tecnologiche</i> • <i>competenze storico-geografico-giuridiche ed economiche</i> • <i>competenza digitale</i> • <i>competenza di cittadinanza</i> • <i>educazione alle attività motorie</i> 	<p><i>min 450 max 550</i></p>
<p>Formazione professionale diretta al conseguimento delle competenze tecnico-professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>competenze tecnico professionali ricorsive</i> • <i>competenze tecnico professionali comuni agli indirizzi</i> • <i>competenze tecnico professionali connotative l'indirizzo</i> 	<p><i>min 440 max 540 di cui 247 ore di Impresa formativa simulata</i></p>
<p><i>accoglienza</i> <i>Impresa formativa simulata</i></p>	
ore totali di formazione	990

Nota metodologica

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese,
- lo svolgimento di attività fisiche e motorie, come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D.Lgs n. 226/2005.

Inoltre il percorso assume le dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, correlate alla classificazione europea di abilità, competenze, qualifiche e occupazioni (E.S.C.O.) quali risorse da promuovere a livello formativo in connessione con le competenze culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica e Diploma professionale.

Proposta di definizione delle attività di accoglienza e accompagnamento**Attività di accoglienza**

Possono essere previste:

- visita del Centro di formazione: aule laboratori, conoscenza del Direttore, degli insegnanti e del personale di servizio. Conoscenza degli allievi all'interno di ciascun gruppo classe e all'interno delle altre classi;
- illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere;
- illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro;



- incontri con i genitori;
- rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di accertamento dei livelli di partenza nell'area dei linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali;
- attività correlate di recuperi dei debiti.

Attività di accompagnamento

- valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale.
- Iniziative di carattere pratico:
 - stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro;
 - stesura di un curriculum vitae;
 - illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro.

La formazione in materia di “Sicurezza del lavoro”, disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall' Allegato 3 dell' Accordo del 29.4.2010



APPENDICE 2 – INTERVENTI DI PRIMO ANNO: FIGURE PROFESSIONALI PERCORSI TRIENNALI

numero	FIGURE	INDIRIZZI	SEZIONE
1	OPERATORE AGRICOLO	<ol style="list-style-type: none"> Gestione di allevamenti Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini Gestione di aree boscate e forestali 	Sezione 1 Comparti vari
2	OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA		Sezione 1 Comparti vari
3	OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA		Sezione 1 Comparti vari
4	OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA		Sezione 1 Comparti vari
5	OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE	<ol style="list-style-type: none"> Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici Manutenzione e riparazione della carrozzeria Manutenzione e riparazione di macchine operatrici per l'agricoltura e l'Edilizia Riparazione e sostituzione di pneumatici 	Sezione 1 Comparti vari
6	OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DI MATERIALI LAPIDEI		Sezione 1 Comparti vari
7	OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DELL'ORO E DEI METALLI PREZIOSI		Sezione 1 Comparti vari
8	OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DI PRODOTTI DI PELLETTERIA		Sezione 1 Comparti vari
9	OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI		Sezione 1 Comparti vari
10	OPERATORE DEL LEGNO		Sezione 1 Comparti vari
11	OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE		Sezione 1 Comparti vari



numero	FIGURE	INDIRIZZI	SEZIONE
12	OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA		Sezione 1 Comparti vari
13	OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	1. Preparazione degli alimenti e allestimento piatti 2. Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande	Sezione 1 Comparti vari
14	OPERATORE DELLE CALZATURE		Sezione 1 Comparti vari
15	OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	1. Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno 2. Lavorazione e produzione lattiero e caseario 3. Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali 4. Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne 5. Lavorazione e produzione di prodotti ittici 6. Produzione di bevande	Sezione 1 Comparti vari
16	OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE		Sezione 1 Comparti vari
17	OPERATORE DELLE LAVORAZIONI TESSILI		Sezione 1 Comparti vari
18	OPERATORE TERMOIDRAULICO		Sezione 1 Comparti vari
20	OPERATORE ELETTRICO	1. Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici 2. Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili 3. Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario 4. Installazione/manutenzione di impianti speciali per la sicurezza e per il cablaggio strutturato	Sezione 1 Comparti vari
21	OPERATORE DELLA GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE		Sezione 1 Comparti vari
22	OPERATORE GRAFICO	1. Impostazione e realizzazione della stampa 2. Ipermediale	Sezione 1 Comparti vari
23	OPERATORE INFORMATICO		Sezione 1 Comparti vari
24	OPERATORE MECCANICO	1. Lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione 2. Saldatura e giunzione dei componenti 3. Montaggio componenti meccanici 4. Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici 5. Fabbricazione e montaggio/installazione di infissi, telai e serramenti	Sezione 1 Comparti vari

AREA POLITICHE ECONOMICHE, CAPITALE UMANO E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Direttiva per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi di primo anno di IeFP Sistema DUALE
Comparti vari e Benessere



34598561



numero	FIGURE	INDIRIZZI	SEZIONE
25	OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO		Sezione 1 Comparti vari
26	OPERATORE DEL BENESSERE	1. Erogazione di trattamenti di acconciatura 2. Erogazione dei servizi di trattamento estetico	Sezione 2 Benessere



APPENDICE 3 - INTERVENTI DI PRIMO ANNO: PROFILI REGIONALI AGGIUNTIVI ALL'ELENCO DI CUI IN APPENDICE 2

lettera	DENOMINAZIONE DELLA FIGURA NAZIONALE	PROFILO REGIONALE	INDIRIZZO DELLA FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO - INDIRIZZO CORE	INDIRIZZO DELLA FIGURA NAZIONALE AGGIUNTO AL PROFILO NAZIONALE	ARRICCHIMENTO COMPETENZE
c	OPERATORE ELETTRICO	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E PER LA SICUREZZA	Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili	Installazione/manutenzione di impianti speciali per la sicurezza e per il cablaggio strutturato	
d	OPERATORE ELETTRICO	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI INDUSTRIALI E CABLAGGIO COMPONENTI	Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario	Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici	
e	OPERATORE ELETTRICO	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI E CABLAGGIO COMPONENTI	Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici	Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili	
f	OPERATORE ELETTRICO	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI	Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili	Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario	
g	OPERATORE MECCANICO	MONTAGGIO E SALDATURA	Saldatura e giunzione dei componenti	Montaggio componenti meccanici	
h	OPERATORE MECCANICO	LAVORAZIONI MECCANICHE E SALDATURA	Lavorazioni meccaniche, per asportazione e deformazione	Saldatura e giunzione dei componenti	
i	OPERATORE MECCANICO	LAVORAZIONI MECCANICHE E INSTALLAZIONE/CABLAGGIO COMPONENTI	Lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione	Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici	



lettera	DENOMINAZIONE DELLA FIGURA NAZIONALE	PROFILO REGIONALE	INDIRIZZO DELLA FIGURA NAZIONALE DI RIFERIMENTO - INDIRIZZO CORE	INDIRIZZO DELLA FIGURA NAZIONALE AGGIUNTO AL PROFILO NAZIONALE	ARRICCHIMENTO COMPETENZE
l	OPERATORE MECCANICO	LAVORAZIONI MECCANICHE E MONTAGGIO COMPONENTI	Lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione	Montaggio componenti meccanici	
m	OPERATORE DELLE LAVORAZIONI TESSILI	LAVORAZIONI TESSILI e ARTIGIANALI	*****	*****	Realizzare semplici manufatti artistici su differenti tipi di supporto/material e applicando le tecniche appropriate e seguendo le indicazioni fornite

